



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 96

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 18 dicembre 2008

I N D I C E

Commissioni permanenti

2 ^a - Giustizia	Pag. 22
3 ^a - Affari esteri	» 37
5 ^a - Bilancio	» 44
6 ^a - Finanze e tesoro	» 50
7 ^a - Istruzione	» 51
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 63
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 74

Commissioni riunite

2 ^a (Giustizia) e 3 ^a (Affari esteri)	Pag. 3
---	--------

Commissione speciale

Per la tutela e la promozione dei diritti umani	Pag. 77
---	---------

Commissione straordinaria

Per la verifica dell'andamento generale dei prezzi al consumo e per il controllo della trasparenza dei mercati	Pag. 80
--	---------

Commissioni bicamerali

Questioni regionali	Pag. 81
Inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere	» 85
Per la semplificazione della legislazione	» 87

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	Pag. 90
---	---------

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per l'Autonomia: Misto-MPA.

COMMISSIONI 2^a e 3^a RIUNITE**2^a (Giustizia)****3^a (Affari esteri, emigrazione)**

Giovedì 18 dicembre 2008

5^a Seduta*Presidenza del Presidente della 3^a Commissione***DINI**

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Mantovano e per la giustizia Caliendo.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(586) LI GOTTI ed altri. – *Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum). Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*

(905) Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum). Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria

(955) COMPAGNA. – *Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera*

e la migrazione illegale (Trattato di Prum). Introduzione del prelievo coattivo di materiale biologico. Legge quadro per la creazione della banca dati di DNA

(956) VALDITARA. – *Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum). Norme per la istituzione di una banca dati nazionale del DNA e per la disciplina delle operazioni peritali eseguibili mediante la raccolta di materiale biologico prelevato dall'indagato od imputato o da soggetti terzi*

(960) RUTELLI e ZANDA. – *Misure in materia di urgente contrasto alla criminalità, al terrorismo e alla migrazione illegale. Adesione della Repubblica italiana al Trattato di Prum concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria. Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia. Modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale*

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 17 dicembre scorso.

Il presidente DINI informa che la Commissione Bilancio non ha ancora concluso l'esame del testo unificato e dei relativi emendamenti. Risulta una valutazione non ostativa su tutti gli emendamenti, mentre la Commissione non ha ancora ricevuto chiarimenti dal Governo sulla clausola di copertura finanziaria, prevista dall'articolo 31 del testo unificato.

Fa tuttavia presente che, essendo il provvedimento inserito nell'ordine del giorno di oggi dell'Assemblea, è opportuno che le Commissioni riunite procedano alla votazione degli emendamenti e concludano l'esame in sede referente nella seduta odierna. La 5^a Commissione renderà direttamente all'Assemblea il parere circa la copertura finanziaria del provvedimento.

Il senatore MARCENARO (PD) rileva come la propria parte politica condivida la necessità di ratificare il Trattato di Prum e di approvare le disposizioni di adattamento della normativa interna per numerose ragioni connesse all'introduzione di misure efficaci di contrasto alla criminalità.

Fa notare, tuttavia, la gravità del comportamento del Governo laddove esso procede alla presentazione di un disegno di legge privo di adeguata copertura finanziaria. La disponibilità a concludere i lavori delle Commissioni riunite pur in assenza del parere della Commissione bilancio non esclude un giudizio fortemente critico sull'operato dell'Esecutivo.

Il presidente DINI osserva che l'articolo 31 del testo unificato prevede la copertura finanziaria e che la Commissione bilancio è chiamata ad esprimere un parere sulla stessa sulla base delle decisioni che il Go-

verno assumerà sull'utilizzo dei fondi globali stanziati per ciascun Ministero. Ricorda peraltro che per l'approvazione definitiva dei provvedimenti è condizione imprescindibile l'adeguatezza della copertura delle spese connesse e, quindi, il parere favorevole della 5^a Commissione

Il senatore CASSON (*PD*), nell'associarsi ai rilievi testè formulati dal senatore Marcenaro, ribadisce la disponibilità del proprio Gruppo a procedere nella votazione degli emendamenti, anche in assenza del prescritto parere della Commissione bilancio.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti al testo unificato proposto dal Comitato ristretto sui disegni di legge in titolo (pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 18 novembre scorso). Previa verifica del prescritto numero legale le Commissioni riunite respingono l'emendamento 3.1.

Le Commissioni riunite, dopo aver respinto, con successive e distinte votazioni, gli emendamenti 9.1, 9.2 e 9.7, approvano all'unanimità gli emendamenti 9.3, 9.4, 9.5, 9.6 e 9.8, nonché l'articolo 9 così come modificato.

Con distinte e successive votazioni risultano altresì respinti gli emendamenti 10.1 e 10.3 e approvati l'emendamento 10.2 e l'articolo 10 così come modificato.

Le Commissioni riunite respingono quindi gli emendamenti 12.1, 12.100, 12.2, 12.200, 13.1, 13.2, 13.3 e 13.4.

Il senatore CASSON (*PD*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 16.1 con il quale si intende rafforzare il ruolo consultivo del Garante per la protezione dei dati personali.

Dopo un breve intervento del sottosegretario MANTOVANO, il quale sottolinea come sia intendimento del Governo tenere nel massimo conto il ruolo svolto dal Garante, le Commissioni riunite respingono l'emendamento 16.1.

Risultano altresì respinti a seguito di distinte e successive votazioni gli emendamenti 17.1, 18.1 e 18.2.

Il senatore CASSON (*PD*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 18.0.1, con il quale si prevede l'obbligo per i Ministeri competenti di informare periodicamente il Parlamento sulle attività della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la medesima banca dati.

Il sottosegretario MANTOVANO invita i presentatori a riformulare l'emendamento nel senso di prevedere che la comunicazione al Parlamento sia svolta con cadenza annuale e di sopprimere il secondo capoverso del comma, nella parte in cui si prevede il coinvolgimento del Garante per la protezione dei dati personali.

Il senatore CASSON (*PD*) accede alla richiesta del Governo e riformula l'emendamento 18.0.1 in un testo 2.

Le Commissioni riunite approvano quindi in esito a distinte e successive votazioni gli emendamenti 18.0.1 (testo 2) e 19.1.

Il senatore CASSON (*PD*) interviene preannunciando l'astensione del proprio Gruppo sulla votazione dell'emendamento 23.500 (testo 2).

Approvato l'emendamento 23.500 (testo 2), risultano preclusi tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 23.

Dopo che le Commissioni riunite hanno approvato l'emendamento 24.500, risulta respinto l'emendamento 24.1.

Il sottosegretario MANTOVANO interviene brevemente sull'emendamento 24.2 invitando i presentatori a riformularlo sopprimendo il rinvio al comma 2 dell'articolo 191 del codice di procedura penale, in quanto pleonastico.

Il senatore LONGO (*PdL*) sottolinea come il rinvio all'articolo 191 del codice di rito sia necessario al fine di evitare possibili dubbi interpretativi sulla portata dell'istituto dell'inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite.

Le Commissioni riunite approvano quindi l'emendamento 24.2, nonché l'articolo 24 così come modificato.

Dopo che le Commissioni riunite hanno approvato gli emendamenti 28.500 e 28.1, il senatore CASSON (*PD*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 28.2, con il quale si prevede, a tutela dei minori, l'obbligatoria presenza dei genitori o dei tutori.

Il senatore MAZZATORTA (*LNP*) ritiene di non poter condividere l'eccesso di garantismo che sembra ispirare la proposta emendativa in esame.

Dopo un breve dibattito sull'emendamento 28.2, nel quale prendono la parola il relatore MUGNAI (*PdL*), il senatore CASSON (*PD*), il senatore CENTARO (*PdL*), il senatore MARCENARO (*PD*) ed il sottosegre-

tario MANTOVANO, il relatore MUGNAI (*PdL*) riformula il parere, esprimendosi in senso contrario sull'emendamento suddetto.

Le Commissioni riunite, dopo aver respinto l'emendamento 28.2, approvano con distinte e successive votazioni gli emendamenti 28.3 e 28.4.

Dopo che è stato respinto l'emendamento 28.5, le Commissioni riunite, previa dichiarazione di voto contrario del senatore LONGO (*PdL*), approvano l'articolo 28 nel suo complesso come modificato dall'accoglimento degli emendamenti.

Dopo che il senatore CASSON (*PD*) ha ritirato l'emendamento 30.1 le Commissioni riunite conferiscono quindi, ai relatori Mugnai e Divina, mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul testo unificato così come modificato nel corso dell'esame, autorizzandoli altresì a chiedere di poter svolgere la relazione orale.

La seduta termina alle ore 16.

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO SUI DISEGNI
DI LEGGE NN. 586, 905, 955, 956 E 960**

Art. 3.

3.1

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Al comma 1, dopo le parole: «Ministro della giustizia» aggiungere, in fine, le seguenti: «da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

Art. 9.

9.1

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Al comma 1, all'alinea, dopo le parole: «campioni biologici» aggiungere, in fine, le seguenti: «, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria».

9.2

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Al comma 1, all'alinea, dopo le parole: «campioni biologici» aggiungere, in fine, le seguenti: «, su richiesta motivata dell'autorità giudiziaria».

9.3

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Al comma 1, lettera e), dopo la parola: «detentiva» aggiungere, in fine, le seguenti: «per avere commesso un fatto previsto come delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni».

9.4

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Al comma 2, lettera a), dopo il numero: «372» inserire le seguenti parole: «, 374 aggravato ai sensi dell'articolo 375».

9.5

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «capo I», inserire le seguenti: «, tranne quelli di cui all'articolo 453».

9.6

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «capo I», inserire le seguenti: «, tranne quelli di cui all'articolo 499».

9.7

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Al comma 4, dopo le parole: «di polizia giudiziaria», aggiungere, in fine, le seguenti: «dello stesso sesso del soggetto da sottoporre a prelievo,

salvo vi ostino ragioni di urgenza, che sono comunque richiamate specificamente nel verbale relativo alle operazioni di prelievo effettuate».

9.8

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Al comma 5, nel primo periodo, dopo la parola: «dignità» inserire la seguente: «del decoro».

Art. 10.

10.1

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Al comma 1, dopo le parole: «l'autorità giudiziaria precedente» inserire le seguenti: «, con decreto motivato,».

10.2

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Al comma 2, dopo le parole: «il passaggio in giudicato della sentenza», inserire le seguenti: «ovvero in seguito all'emanazione del decreto di archiviazione».

10.3

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Al comma 2, dopo le parole: «può chiedere» inserire le seguenti: «con atto motivato».

Art. 12.**12.1**

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. I profili del DNA e le relative informazioni sono conservati con modalità tali da escludere la possibilità di duplicazione.».

12.100

MARITATI

Al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: «polizia giudiziaria», inserire le seguenti: «, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria».

Conseguentemente, al comma 2, al primo periodo, alle parole: «esclusivamente per fini» preporre la seguente: «medesima».

12.2

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Al comma 3, nel primo periodo, dopo le parole: «è effettuato» inserire le seguenti: «esclusivamente per le finalità investigative e di identificazione previste dalla legge e».

12.200

MARITATI

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

«5-bis. Ogni modifica alla struttura ovvero alle modalità di gestione o funzionamento della banca dati nazionale del DNA o del laboratorio centrale per la medesima banca dati, è subordinata all'acquisizione del parere conforme del procuratore generale presso la Corte di Cassazione.».

Art. 13.**13.100**

I RELATORI

Ai commi 1, 2 e 3 sopprimere la parola «anche».

13.1

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Al comma 1, sostituire le parole: «è disposta anche d'ufficio» con le altre: «sono disposte, d'ufficio o su istanza dell'interessato o del suo difensore.».

13.2

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Al comma 1, sostituire le parole: «anche d'ufficio» con le altre: «, d'ufficio o su istanza dell'erede o di taluno dei parenti entro il secondo grado del defunto o dei loro difensori.».

13.3

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Al comma 2, sostituire le parole: «è disposta anche d'ufficio» con le altre: «sono disposte, d'ufficio o su istanza dell'interessato o del suo difensore.».

13.4

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Al comma 2, sostituire le parole: «anche d'ufficio» con le altre: «, d'ufficio o su istanza dell'erede o di taluno dei parenti entro il secondo grado del defunto ovvero della persona scomparsa o dei loro difensori.».

13.200

I RELATORI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«In ogni altro caso sono disposte la conservazione del campione biologico e l'inserimento del profilo biologico del DNA nella Banca dati nazionale del DNA, per periodi stabiliti dal Regolamento di attuazione, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, secondo criteri di proporzionalità fra il tempo di conservazione dei suddetti campioni e dati e la gravità del reato e la pericolosità del soggetto. In ogni caso i termini non possono eccedere i venti anni per la conservazione del campione biologico e i quaranta anni per l'inserimento del profilo del DNA nella Banca nazionale del DNA, a decorrere dall'ultima circostanza che ha determinato la loro acquisizione».

Art. 16.**16.1**

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Al comma 1, sostituire le parole: «sentito il Garante per la protezione dei dati personali» con le seguenti: «previa acquisizione del parere conforme del Garante per la protezione dei dati personali e sentito».

Art. 17.**17.1**

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Al comma 2, dopo le parole: «di un anno» aggiungere, in fine, le seguenti: «, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria».

Art. 18.**18.1**

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Al comma 1, nel secondo periodo, sostituire le parole: «I decreti legislativi» con le altre: «Gli schemi di decreti legislativi».

18.2

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Al comma 1, nel secondo periodo, sostituire le parole: «e successivamente» con le altre: «e i relativi schemi sono».

18.0.1

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Informazione al Parlamento sulle attività della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la medesima banca dati)

1. I Ministri dell'interno e della giustizia informano il Parlamento, con cadenza semestrale, in ordine alle attività svolte, nel periodo di rife-

rimento, rispettivamente dalla banca dati nazionale del DNA e dal laboratorio centrale per la medesima banca dati, nonché in ordine allo stato di attuazione delle norme previste dal Capo II della presente legge per le parti di rispettiva competenza. I Ministri dell'interno e della giustizia trasmettono altresì al Parlamento, unitamente all'informativa di cui al periodo precedente, il parere del Garante per la protezione dei dati personali in merito alle misure a tutela dei dati personali adottate nell'ambito delle attività connesse al funzionamento della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la medesima banca dati.».

18.0.1 (testo 2)

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Informazione al Parlamento sulle attività della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la medesima banca dati)

1. I Ministri dell'interno e della giustizia informano il Parlamento, con cadenza annuale, in ordine alle attività svolte, nel periodo di riferimento, rispettivamente dalla banca dati nazionale del DNA e dal laboratorio centrale per la medesima banca dati, nonché in ordine allo stato di attuazione delle norme previste dal Capo II della presente legge per le parti di rispettiva competenza».

Art. 19.

19.1

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Al comma 1, dopo le parole: «30 giugno 2003, n. 196» aggiungere, in fine, le seguenti: «e successive modificazioni».

Art. 23.**23.500**

I RELATORI

Sostituire l'articolo 23 con il seguente:

«Art. 23. - (Introduzione dell'articolo 224-bis del codice di procedura penale). - 1. Dopo l'articolo 224 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"Art. 224-bis. - (Provvedimenti del giudice per le perizie che richiedono il compimento di atti idonei ad incidere sulla libertà personale). - 1. Quando si procede per delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni e negli altri casi espressamente previsti dalla legge, se per l'esecuzione della perizia è necessario compiere atti idonei ad incidere sulla libertà personale, quali il prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale su persone viventi ai fini della determinazione del profilo del DNA o accertamenti medici, e non vi è il consenso della persona da sottoporre all'esame del perito, il giudice, anche d'ufficio, ne dispone con ordinanza motivata l'esecuzione coattiva, se essa risulta assolutamente indispensabile per la prova dei fatti.

2. Oltre a quanto disposto dall'articolo 224, l'ordinanza di cui al comma 1 contiene, a pena di nullità:

a) le generalità della persona da sottoporre all'esame e quanto altro valga ad identificarla;

b) l'indicazione del reato per cui si procede, con la descrizione sommaria del fatto;

c) l'indicazione specifica del prelievo o dell'accertamento da effettuare e delle ragioni che lo rendono assolutamente indispensabile per la prova dei fatti;

d) l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore o da persona di fiducia;

e) l'avviso che, in caso di mancata comparizione non dovuta a legittimo impedimento, potrà essere ordinato l'accompagnamento coattivo ai sensi del comma 6;

f) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora stabiliti per il compimento dell'atto e delle modalità di compimento.

3. L'ordinanza di cui al comma 1 è notificata all'interessato, all'imputato e al suo difensore nonché alla persona offesa almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'esecuzione delle operazioni peritali.

4. Non possono in alcun caso essere disposte operazioni che contrastano con espressi divieti posti dalla legge o che possono mettere in pericolo la vita, l'integrità fisica o la salute della persona o del nascituro, ov-

vero che, secondo la scienza medica, possono provocare sofferenze di non lieve entità.

5. Le operazioni peritali sono comunque eseguite nel rispetto della dignità e del pudore di chi vi è sottoposto.

6. Qualora la persona invitata a presentarsi per i fini di cui al comma 1 non compare senza addurre un legittimo impedimento, il giudice può disporre che sia accompagnata, anche coattivamente, nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti. Se, pur comparendo, rifiuta di prestare il proprio consenso agli accertamenti, il giudice dispone che siano eseguiti coattivamente. L'uso di mezzi di coercizione fisica è consentito per il solo tempo strettamente necessario all'esecuzione del prelievo o dell'accertamento. Si applicano le disposizioni dell'articolo 132, comma 2"».

23.500 (testo 2)

I RELATORI

Sostituire l'articolo 23 con il seguente:

«Art. 23. - (*Introduzione dell'articolo 224-bis del codice di procedura penale*). – 1. Dopo l'articolo 224 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"Art. 224-bis. - (*Provvedimenti del giudice per le perizie che richiedono il compimento di atti idonei ad incidere sulla libertà personale*) – 1. Quando si procede per delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni e negli altri casi espressamente previsti dalla legge, se per l'esecuzione della perizia è necessario compiere atti idonei ad incidere sulla libertà personale, quali il prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale su persone viventi ai fini della determinazione del profilo del DNA o accertamenti medici, e non vi è il consenso della persona da sottoporre all'esame del perito, il giudice, anche d'ufficio, ne dispone con ordinanza motivata l'esecuzione coattiva, se essa risulta assolutamente indispensabile per la prova dei fatti.

2. Oltre a quanto disposto dall'articolo 224, l'ordinanza di cui al comma 1 contiene, a pena di nullità:

a) le generalità della persona da sottoporre all'esame e quanto altro valga ad identificarla;

b) l'indicazione del reato per cui si procede, con la descrizione sommaria del fatto;

c) l'indicazione specifica del prelievo o dell'accertamento da effettuare e delle ragioni che lo rendono assolutamente indispensabile per la prova dei fatti;

d) l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore o da persona di fiducia;

e) l'avviso che, in caso di mancata comparizione non dovuta a legittimo impedimento, potrà essere ordinato l'accompagnamento coattivo ai sensi del comma 6;

f) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora stabiliti per il compimento dell'atto e delle modalità di compimento.

3. L'ordinanza di cui al comma 1 è notificata all'interessato, all'imputato e al suo difensore nonché alla persona offesa almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'esecuzione delle operazioni peritali.

4. Non possono in alcun caso essere disposte operazioni che contrastano con espressi divieti posti dalla legge o che possono mettere in pericolo la vita, l'integrità fisica o la salute della persona o del nascituro, ovvero che, secondo la scienza medica, possono provocare sofferenze di non lieve entità.

5. Le operazioni peritali sono comunque eseguite nel rispetto della dignità e del pudore di chi vi è sottoposto.

6. Qualora la persona invitata a presentarsi per i fini di cui al comma 1 non compare senza addurre un legittimo impedimento, il giudice può disporre che sia accompagnata, anche coattivamente, nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti. Se, pur comparendo, rifiuta di prestare il proprio consenso agli accertamenti, il giudice dispone che siano eseguiti coattivamente. L'uso di mezzi di coercizione fisica è consentito per il solo tempo strettamente necessario all'esecuzione del prelievo o dell'accertamento. Si applicano le disposizioni dell'articolo 132, comma 2.

7. L'atto è nullo se la persona sottoposta al prelievo o agli accertamenti non è assistita dal difensore nominato"».

23.1

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Al comma 1, capoverso «Art. 224-bis», al comma 1, sostituire la parola: «indagata» con le altre: «sottoposta alle indagini».

23.2

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Al comma 1, capoverso «Art. 224-bis», al comma 4, al secondo periodo, dopo la parola: «dignità» inserire le seguenti: «, del pudore».

23.3

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Al comma 1, capoverso «Art. 224-bis», al comma 5, dopo la parola: «dignità» inserire le seguenti: «, del decoro».

23.4

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Al comma 1, capoverso «Art. 224-bis», al comma 7, dopo le parole: «l'atto è nullo» inserire le seguenti: «e le informazioni acquisite non sono utilizzabili».

Conseguentemente, al comma 1, capoverso «Art. 224-bis», al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 191».

23.5

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Al comma 1, capoverso «Art. 224-ter», al comma 1, all'alea, sostituire la parola: «indagata» con le altre: «sottoposta alle indagini».

Art. 24.**24.500**

I RELATORI

All'articolo 24, comma 1, capoverso «art. 359-bis», apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, sopprimere le parole: «o all'articolo 224-ter»;*
 - b) al comma 2, sopprimere le parole: «o dall'articolo 224-ter».*
-

24.1

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Al comma 1, capoverso «Art. 359-bis», al comma 1, dopo le parole: «con ordinanza» inserire la seguente: «motivata».

24.2

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Al comma 1, capoverso «Art. 359-bis», al comma 3, sostituire le parole: «inutilizzabilità delle operazioni» con le altre: «nullità delle operazioni e di inutilizzabilità delle informazioni così acquisite. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 191.».

Art. 28.**28.500**

I RELATORI

All'articolo 28, comma 1, capoverso «art. 72-bis», comma 1, sopprimere le parole: «, 224-ter».

28.1

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Al comma 1, capoverso: «Art. 72-bis», al comma 1, sopprimere la parola: «palesemente».

28.2

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Al comma 1, capoverso: «Art. 72-bis», al comma 1, sostituire le parole: «possono presenziare» con l'altra: «presenziano».

28.3

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Al comma 1, capoverso «Art. 72-bis», nel comma 2, sostituire le parole: «Se le persone indicate al comma 1» con le altre: «Ai fini di cui al comma 1, se il genitore o il tutore».

28.4

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Al comma 1, capoverso «Art. 72-bis», al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, il quale presenza alle operazioni.».

28.5

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Al comma 1, capoverso «Art. 72-quater», al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «il giudice» inserire le seguenti: «, d'ufficio o su istanza dell'interessato o del suo difensore.».

Art. 30.**30.1**

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Al comma 1, sostituire le parole: «sottoscritti e ratificati dalla Repubblica» con le seguenti: «vincolanti per l'Italia».

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 18 dicembre 2008

30^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente***BERSELLI***La seduta inizia alle ore 8,35.**IN SEDE CONSULTIVA*

(1280) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore LONGO (*PdL*) nel riferire sul disegno di legge in titolo illustra dapprima l'articolo 6, il quale introduce una disciplina speciale, applicabile esclusivamente nei territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti, volta a rendere più rigoroso il sistema sanzionatorio in relazione ad una serie di condotte già vietate dal codice ambientale, tramite la trasformazione di alcune di esse da fattispecie contravvenzionali a fattispecie delittuose, la differenziazione tra condotte dolose e condotte colpose ed infine un significativo inasprimento delle pene.

Con riguardo all'ambito di applicazione sottolinea come l'articolo in esame faccia riferimento ai territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti dichiarato ai sensi della legge n. 225 del 1992. Attualmente tale stato di emergenza vige, ricorda il relatore, esclusivamente per la regione Campania. La disciplina sanzionatoria appare quindi speciale e limitata temporalmente e pertanto riconducibile alla categorie delle leggi eccezionali di cui all'articolo 2, comma quinto, del codice penale. La sussumibilità nel *genus* delle leggi eccezionali comporta in primo luogo la non applicazione del principio della non retroattività della norma penale più favorevole.

Per quel che riguarda più direttamente le disposizioni di cui all'articolo in esame osserva come in esse sia preveda una differenziazione del trattamento penale riservato a comportamenti di fatto del tutto identici,

a seconda del *locus commissi delitti*. Tale differenziazione, osserva l'oratore, non risulta, tuttavia incostituzionale, in quanto il *locus* non è considerato come semplice area geografica ma viene indicato in relazione alla sussistenza di oggettive ragioni emergenziali e previa declaratoria dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei ministri.

Si sofferma quindi sulle modifiche introdotte all'articolo 6 nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento ed in particolare sull'inserimento alla lettera a) del primo comma della fattispecie di abbandono, scarico e deposito incontrollato di rifiuti o immissione di essi nelle acque superficiali o sotterranee, anche dell'incendio dei rifiuti pericolosi. Tale fattispecie è stata peraltro introdotta anche, alle lettere b) e c) con riguardo alle fattispecie di abbandono, scarico e deposito presso siti non autorizzati ovvero immissione in acque superficiali e sotterranee di rifiuti da parte di titolari di imprese e responsabili di enti.

Dà poi analiticamente conto dell'inasprimento del quadro sanzionatorio, attraverso un puntuale raffronto tra la disciplina del codice ambientale e quella introdotta dal decreto-legge in relazione alle medesime fattispecie di reato.

Illustra quindi l'articolo 10, il quale è volto a interpretare il comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 90 del 2008 nel senso di considerare creditori anche le società appartenenti al medesimo gruppo delle società affidatarie del servizio di cui esse si sono comunque avvalse per la realizzazione del termovalorizzatore di Acerra.

Conclude formulando una proposta di parere favorevole.

Il senatore CASSON (PD), pur ritenendo considerevoli alcune delle misure introdotte dal decreto-legge in conversione ai fini della risoluzione dell'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, esprime serie perplessità sulle disposizioni sanzionatorie.

In particolare, ritiene che l'articolo 6, nella parte in cui prevede una delimitazione *ratione loci* della sfera di applicazione delle norme incriminatrici, appare difficilmente compatibile con i principi di eguaglianza e ragionevolezza di cui all'articolo 3, comma primo, della Costituzione, nonché con il principio di territorialità del diritto penale di cui all'articolo 3 del codice penale. Ulteriori perplessità desta poi la stessa subordinazione dell'applicabilità della fattispecie alla previa declaratoria dello stato di emergenza ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, la quale pare confliggere con i principi di tassatività, determinatezza, precisione e stretta legalità della norma incriminatrice, nella misura in cui configura una sorta di legge penale «in bianco», rimettendo di fatto a un mero provvedimento amministrativo la determinazione del contenuto e della sfera di applicazione del precetto.

A prescindere dalla dubbia legittimità costituzionale delle suddette disposizioni, esprime in giudizio critico sulla complessiva opzione politico-criminale sottesa alla disciplina sanzionatoria introdotta dal decreto-legge in conversione.

Esprime poi un giudizio critico sulla complessiva opzione politico-criminale sottesa alla disciplina sanzionatoria introdotta dal decreto-legge, nella parte in cui affronta il tema della tutela ambientale in un'ottica meramente emergenziale e priva quindi di organicità e sistematicità.

A parere dell'oratore la problematica della tutela ambientale dovrebbe essere affrontata inquadrando le misure di contrasto all'illecito smaltimento dei rifiuti e al conseguente inquinamento ambientale all'interno di una disciplina completa, multisetoriale, che affianchi alle sanzioni penali altrettante norme premiali tese a favorire il ravvedimento operoso dell'autore che risarcisca il danno o realizzi la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, nonché misure di prevenzione, norme processuali *ad hoc* e disposizioni in materia di responsabilità da reato degli enti.

Rileva infine l'opportunità di introdurre un'apposita sezione di norme in materia di delitti contro l'ambiente all'interno del codice penale.

Conclude osservando come un diverso approccio contribuirebbe non solo ad affrontare in maniera efficace la questione - quanto mai attuale - della tutela dell'ambiente, ma consentirebbe anche di dare piena attuazione alla decisione quadro 2003/80/GAI in materia di tutela penale dell'ambiente, adottata dal Consiglio dell'Unione europea.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*), nel condividere le osservazioni testé svolte dal senatore Casson, ritiene che le norme sanzionatorie di cui all'articolo 6 violino il principio di uguaglianza, nella parte in cui medesime condotte risultano punite diversamente a seconda del *locus commissi delicti*. A parere dell'oratore, sarebbe più coerente, al fine di assicurare un'efficace tutela dell'ambiente, prevedere un generale inasprimento del quadro sanzionatorio con riguardo all'intero territorio nazionale.

La senatrice DELLA MONICA (*PD*) sollecita una riflessione generale sulle possibili ripercussioni dell'inasprimento del quadro sanzionatorio sull'efficienza delle autorità giudiziarie delle aree interessate dallo stato di emergenza. Osserva inoltre come l'introduzione di un regime speciale in certi territori possa determinare il proliferare di fenomeni criminogeni nelle aree ad essi limitrofe. Condivide i rilievi testé svolti dal senatore Li Gotti, ritenendo necessaria una tutela più efficace ed uniforme sul piano nazionale dell'ambiente.

Il senatore MUGNAI (*PdL*), nel ritenere non fondati i dubbi di legittimità costituzionale, palesate dal senatore Casson, osserva come l'ambito di applicazione del provvedimento non sia legato a criteri di carattere geografico, quanto piuttosto alla sussistenza in certi territori di oggettive situazioni emergenziali. Lo stato di emergenza peraltro, come del resto ricordato dal relatore, deve essere previamente dichiarato ai sensi della legge n. 225 del 1992. Con riguardo ad i rilievi formulati dal senatore Li Gotti, ritiene che non sia necessario un generale inasprimento del quadro sanzionatorio per i delitti ambientali.

Il senatore CENTARO (*PdL*), pur condividendo il provvedimento nel suo complesso, ritiene che la problematica della tutela ambientale dovrebbe essere affrontata in modo più organico e sistematico, anche attraverso l'introduzione di un sistema sanzionatorio in grado di fronteggiare e prevenire l'insorgere di situazioni di carattere emergenziale.

Il presidente BERSELLI invita il relatore a valutare l'opportunità di integrare la proposta di parere favorevole con l'auspicio che la materia ambientale possa essere oggetto di un futuro intervento più organico.

Il RELATORE, dopo aver osservato come le scelte di politica criminale abbiano prodotto risultati più che positivi nelle aree della regione Campania, ribadisce la compatibilità costituzionale delle norme di cui all'articolo 6, le quali non violano il principio di uguaglianza nella parte in cui il *locus* viene identificato in relazione alla sussistenza dello stato di emergenza. Ritiene inoltre di non poter accogliere la proposta di integrazione del parere formulata dal Presidente, in quanto la Commissione è chiamata ad esprimersi solo sulla disciplina prevista per far fronte all'emergenza rifiuti nella Regione Campania e non sull'intera materia ambientale, per la quale, peraltro, il recente codice dell'ambiente detta una puntuale ed articolata normativa.

La proposta di parere favorevole è quindi, previa verifica del prescritto numero legale, posta ai voti ed approvata.

La seduta termina alle 9,30.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI
CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO,
CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA,
GALPERTI E LIGOTTI SUL DISEGNO DI LEGGE
N. 1280**

La Commissione giustizia, esaminato il provvedimento in titolo, premesso che il decreto-legge in conversione introduce diverse misure condivisibili ai fini della risoluzione dell'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché disposizioni significative in materia di tutela ambientale; a fronte di un *corpus* normativo per molti aspetti condivisibile, il provvedimento introduce disposizioni sanzionatorie che sollevano diverse perplessità sotto il profilo della legittimità costituzionale; in particolare, l'articolo 6 introduce diverse fattispecie incriminatrici di condotte, peraltro tra loro eterogenee, violative di disposizioni in materia di gestione e smaltimento di rifiuti; tali norme si applicano esclusivamente ai territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti dichiarato ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225; tale delimitazione *ratione loci* della sfera di applicazione di norme incriminatrici appare difficilmente compatibile con i principi di eguaglianza e ragionevolezza di cui all'articolo 3, comma primo, della Costituzione, nella misura in cui attribuisce rilevanza penale a una medesima condotta non già in ragione della sua intrinseca offensività rispetto al bene giuridico protetto, ma unicamente in ragione del *locus commissi delicti*; si rileva inoltre l'incompatibilità di tali norme con il principio di territorialità del diritto penale di cui all'articolo 3 del codice penale (che obbliga all'osservanza delle proprie norme tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano nel territorio dello Stato e che non sembra ammettere deroghe alla uniformità di trattamento) e che rappresenta una diretta espressione del principio di sovranità statale sancito dall'articolo 1 della Costituzione; la stessa subordinazione dell'applicabilità della fattispecie alla previa declaratoria dello stato di emergenza ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 pare confliggere con i principi di tassatività, determinatezza, precisione e stretta legalità della norma incriminatrice (articolo 25, comma secondo, della Costituzione), nella misura in cui configura una sorta di legge penale 'in bianco', rimettendo di fatto a un mero provvedimento amministrativo la determinazione del contenuto e della sfera di applicazione del precetto. Il nesso tra l'operatività del sistema sanzionatorio e la declaratoria dello stato di emergenza determina infatti l'attribuzione al Governo del potere di stabilire, con proprio atto discrezionale se, dove e per quanto tempo de-

terminate condotte illecite debbano essere sottoposte al maggior rigore previsto dal decreto legge, ovvero al regime generale e ordinario, sancito dal decreto legislativo n. 152 del 2006; tale previsione di un precetto penale che rinvia ad atti amministrativi per la specificazione dei propri elementi costitutivi pare difficilmente compatibile con i principi di stretta legalità, tassatività, determinatezza e precisione della norma penale di cui all'articolo 25 della Costituzione, nell'accezione accolta dalla Consulta che peraltro, in più occasioni, ha ravvisato ipotesi di violazione del principio di legalità laddove non sia una legge dello Stato a indicare con sufficiente precisione i presupposti, i caratteri, il contenuto e i limiti dei provvedimenti amministrativi ai quali consegua una sanzione penale (cfr., *ex plurimis*, sentenze nn. 58/1975, 282/1990, 199/1993); un'ulteriore violazione dei principi di offensività, ragionevolezza ed uguaglianza, di cui rispettivamente agli articoli 25, comma secondo, e 3, comma primo, della Costituzione, discende del resto dalla stessa correlazione, instaurata dall'articolo 6 del decreto-legge, tra rilevanza penale della condotta e luogo di realizzazione del fatto, subordinandosi la punibilità alla previa declaratoria dello stato di emergenza ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225; è infatti evidente come l'emergenza ambientale non abbia connotati equivalenti in ogni comprensorio della Campania ed è parimenti evidente come la declaratoria *ex lege* n. 225 del 1992 non possa distinguere area per area, trattandosi di una delibazione governativa orientata secondo valutazioni generali circa l'andamento della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti; può, quindi, verificarsi che siano gravemente puniti comportamenti posti in essere in luoghi, di fatto, non insalubri o non esposti a rischi ambientali, ma formalmente ricompresi nell'area soggetta alla declaratoria di emergenza, con evidente violazione dei principi di offensività, ragionevolezza ed uguaglianza, di cui rispettivamente agli articoli 25, comma secondo, e 3, comma primo, della Costituzione; l'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto-legge in esame, punisce «con la reclusione fino a tre anni e sei mesi», l'abbandono o la scarico di rifiuti aventi connotati di pericolosità estremamente diversi e tra loro eterogenee; tale assimilazione *quoad poenam* di condotte la cui offensività è estremamente diversa - in ragione della differente pericolosità che caratterizza il relativo oggetto materiale - appare difficilmente compatibile con i principi di necessaria lesività, ragionevolezza ed uguaglianza dell'illecito penale. Né pare a tal fine sufficiente l'ampia oscillazione della cornice edittale tra minimo e massimo, dal momento che in questi casi la dosimetria sanzionatoria, realizzata secondo i canoni dell'articolo 133 del codice penale, è incline piuttosto a considerare l'entità del danno o la quantità dei rifiuti illegalmente trattati; analoghi dubbi di compatibilità con i principi di ragionevolezza, uguaglianza e offensività suscita l'articolo 6, comma 1, lettera b), ove il peculiare disvalore della condotta si radica sulla qualifica soggettiva dell'autore, titolare di un'impresa o responsabile di un ente, con le conseguenze che ne potrebbero derivare in ordine alla quantità di rifiuti che potrebbero essere illecitamente trattati o smaltiti; l'assenza di alcun richiamo, nella norma suddetta, a quello che deve essere considerato un re-

quisito modale indefettibile della condotta – ossia l’aver agito nell’esercizio dell’attività imprenditoriale o dell’ente – rischia di violare i principi di ragionevolezza, eguaglianza e personalità della responsabilità penale (articoli 3 e 27, comma secondo, della Costituzione), configurando una forma di colpa non per il fatto ma d’autore o per la condotta di vita;

considerato che

a prescindere dalla dubbia legittimità costituzionale delle suddette disposizioni, solleva perplessità un aspetto ulteriore e più ampio, inerente alla complessiva opzione politico-criminale sottesa alla disciplina sanzionatoria introdotta dal decreto-legge in conversione;

analogamente al decreto-legge n. 90 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 123 del 2008, anche il provvedimento in esame affronta il tema della tutela dell’ambiente in un’ottica meramente emergenziale, contingente e di breve periodo, priva di un disegno organico e sistematico, capace di inquadrare le misure di contrasto all’illecito smaltimento dei rifiuti e al conseguente inquinamento ambientale all’interno di una disciplina completa, multisettoriale, che affianchi alle sanzioni penali altrettante norme premiali tese a favorire il ravvedimento operoso dell’autore che risarcisca il danno o realizzi la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, nonché misure di prevenzione, norme processuali *ad hoc* e disposizioni in materia di responsabilità da reato degli enti, particolarmente efficaci in termini di prevenzione generale e speciale, nelle duplici componenti positive e negative;

sarebbe poi opportuno introdurre un’apposita sezione di norme in materia di delitti contro l’ambiente all’interno del codice penale, al fine di valorizzarne la funzione performativa e di orientamento culturale, tale da attribuire a tali norme, in virtù della loro collocazione sistematica, la dovuta rilevanza assiologica e giuridica; una simile scelta politico-criminale contribuirebbe infatti non solo ad affrontare in maniera efficace il tema – quanto mai attuale – della tutela dell’ambiente, ma consentirebbe anche di dare piena attuazione alla decisione quadro 2003/80/GAI in materia di tutela penale dell’ambiente, adottata il 27 gennaio 2003 dal Consiglio dell’Unione europea, il cui articolo 2 impone agli Stati membri l’adozione dei «provvedimenti necessari per rendere perseguibili penalmente, in virtù del proprio diritto interno, i reati intenzionali, ossia dolosi, cioè le condotte volontariamente lesive dell’ambiente e della salute umana»;

esprime parere contrario.

31^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BERSELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(307) CENTARO. – *Disposizioni in materia di usura*

(1056) DE LILLO. – *Norme in materia di lotta all'usura e all'estorsione*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 18 novembre scorso.

Il presidente BERSELLI, accedendo ad una richiesta del senatore Centaro, dispone la riapertura del termine per la presentazione degli emendamenti fissandolo per lunedì 12 gennaio 2009, alle ore 14.

(804) MARITATI ed altri. – *Istituzione di squadre investigative comuni sopranazionali*

(841) LI GOTTI ed altri. – *Istituzione di squadre investigative comuni sopranazionali, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 18 novembre scorso.

Sono dati per illustrati gli emendamenti.

Il relatore D'AMBROSIO (PD), dopo aver brevemente ricordato il contenuto dei disegni di legge all'ordine del giorno, esprime parere contrario sul complesso degli emendamenti.

Il senatore CASSON (PD) ritiene che, in ragione dell'importanza dell'istituto delle squadre investigative sopranazionali, sarebbe auspicabile

raggiungere un'ampia convergenza fra maggioranza ed opposizione sul disegno di legge.

Il sottosegretario CALIENDO sottolinea come talune proposte emendative siano legate alla necessità di coordinare il testo del disegno di legge con la normativa comunitaria *medio tempore* entrata in vigore.

Il presidente BERSELLI propone quindi di rimettere il dibattito sui provvedimenti, nonché la valutazione degli emendamenti ad un Comitato ristretto.

Del Comitato ristretto sono immediatamente chiamati a far parte il relatore D'Ambrosio, i senatori Maritati, Mazzatorta, Mugnai, D'Alia, Li Gotti e Pistorio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 804**Art. 2.****2.1**

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – (*Costituzione di squadre investigative comuni*). - 1. Il procuratore della Repubblica può richiedere la costituzione di squadre investigative comuni quando procede a indagini collegate con quelle condotte in altri Stati, relative ai delitti di cui agli articoli 51, commi 3-*bis*, 3-*quater*, 3-*quinquies* e 407, comma 2, lettera *a*), del codice di procedura penale o a delitti per i quali è prevista la pena massima non inferiore a quattro anni di reclusione.

2. La richiesta di cui al comma 1 può essere formulata quando vi è l'esigenza di compiere indagini particolarmente complesse sul territorio di più Stati o di assicurare il loro coordinamento, a condizione che i fatti per cui si procede siano previsti come reati dalla legge di ciascuno Stato.

3. La richiesta di costituzione della squadra investigativa comune è trasmessa al Ministro della giustizia, che, entro dieci giorni, può disporre che essa non abbia corso, quando l'attività da compiere è contraria a interessi essenziali dello Stato o ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano.

4. Al di fuori dei casi di cui al comma 3, il procuratore della Repubblica trasmette la richiesta di costituzione della squadra investigativa comune alla competente autorità dello Stato estero. La richiesta è comunicata al procuratore generale presso la corte d'appello, il quale, se rileva che si tratta di indagini collegate a quelle di altri uffici del pubblico ministero, ne dà notizia ai procuratori generali e ai procuratori della Repubblica del distretto interessati al coordinamento. Nel caso di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis*, *quater* e *quinquies* del codice di procedura penale, la comunicazione è data al procuratore nazionale antimafia.

5. La richiesta di costituzione della squadra investigativa comune proveniente dall'autorità di uno Stato estero è trasmessa al procuratore della Repubblica, il quale, se ritiene che la competenza appartenga ad altro ufficio, trasmette immediatamente la richiesta all'autorità competente,

dandone avviso all'autorità straniera richiedente. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4.»

2.2

MAZZATORTA

Al comma 1, capoverso «articolo 371-ter», nel comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o dall'ufficiale di polizia giudiziaria designato nell'atto costitutivo o delegato».

2.3

MAZZATORTA

Al comma 1, capoverso «articolo 371-quater», sostituire, le parole: «il procuratore della Repubblica informa» con le seguenti: «il Ministro della giustizia la trasmette immediatamente al Procuratore della Repubblica competente che informa».

2.4

MAZZATORTA

Al comma 1, capoverso «articolo 371-quater», nel comma 2, dopo le parole: «dandone avviso» inserire le seguenti: «al Ministro della giustizia e».

2.5

MAZZATORTA

Al comma 1, capoverso «articolo 371-quater», sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Se la richiesta di costituzione di squadra investigativa comune comporta il compimento di atti espressamente vietati dalla legge o contrari ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano, il Ministro della giustizia può richiedere al Procuratore della Repubblica competente ai sensi dell'atto costitutivo della squadra investigativa comune che non si proceda al compimento degli atti indicati».

Conseguentemente sopprimere il comma 4.

2.6

MAZZATORTA

Al comma 1, capoverso «articolo 371-quater», sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Se la richiesta di costituzione di squadra investigativa comune comporta il compimento di atti espressamente vietati dalla legge o contrari ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano, il Ministro della giustizia, entro dieci giorni dalla ricezione del provvedimento di costituzione della squadra investigativa comune, può disporre con decreto che non si proceda al compimento degli atti indicati».

Conseguentemente sopprimere il comma 4.

Art. 3.**3.1**

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. – (*Atto costitutivo e durata della squadra investigativa comune*) - 1. L'atto costitutivo della squadra investigativa comune è sottoscritto dal procuratore della Repubblica.

2. L'atto costitutivo della squadra investigativa comune indica:

- a) il titolo di reato e i fatti oggetto delle indagini;
- b) i motivi che giustificano la costituzione della squadra investigativa comune e gli atti da compiere;
- c) il direttore della squadra;
- d) i membri nazionali e i membri distaccati da altri Stati;
- e) il termine entro il quale la squadra investigativa comune può operare.

3. Quando la squadra investigativa comune è costituita nell'ambito degli strumenti normativi dell'Unione europea, l'atto costitutivo può prevedere che alle attività da compiere sul territorio dello Stato italiano possono assistere rappresentanti o esperti di altri Stati, di organizzazioni internazionali o di organismi istituiti ai sensi del trattato sull'Unione europea, nei limiti della competenza dell'ente di appartenenza.

4. Il termine di cui al comma 2, lettera e), non può essere superiore a sei mesi, salvo proroghe giustificate dalla oggettiva impossibilità di concludere le indagini nel termine stabilito. In ogni caso, la durata non può essere superiore ad un anno. La proroga è comunicata al Ministro della giustizia, nonché al procuratore generale presso la Corte d'appello, o al procuratore nazionale antimafia, se si tratta di indagini relative ai delitti

di cui all'articolo 51, commi 3-*bis*, *quater* e *quinquies* del codice di procedura penale.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di successive modificazioni dell'atto costitutivo».

Art. 4.

4.1

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. – (*Membri distaccati, rappresentanti ed esperti*) - 1. Salvo che nell'atto costitutivo sia stabilito diversamente, i membri della squadra investigativa comune designati dalla competente autorità di uno Stato estero possono partecipare agli atti di indagine da compiere sul territorio dello Stato italiano, nonché all'esecuzione dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

2. Il pubblico ministero che dirige la squadra investigativa comune può escludere i membri della squadra indicati nel comma 1 dalla partecipazione a singoli atti.

3. Ai membri della squadra investigativa comune indicati nel comma 1, sono attribuite le funzioni di agenti di polizia giudiziaria. Ad essi, se autorizzati al porto d'armi sul territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 53 del codice penale.

4. Nei casi di cui all'articolo 2, comma 3, ai rappresentanti o esperti di altri Stati, di organizzazioni internazionali o di organismi istituiti ai sensi del trattato sull'Unione europea, non è consentito di esercitare le funzioni conferite ai membri della squadra investigativa comune».

4.2

MAZZATORTA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o dell'ufficiale di polizia giudiziaria designato nell'atto costitutivo».

4.3

MAZZATORTA

Al comma 1, aggiungere, infine, le seguenti parole: «o dell'ufficiale di polizia giudiziaria delegato».

4.0.1

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Utilizzazione delle informazioni investigative)

1. Il procuratore della Repubblica può richiedere all'autorità dell'altro Stato con cui ha costituito la squadra investigativa comune di ritardare, per fini investigativi e processuali diversi da quelli indicati nell'atto costitutivo, l'utilizzazione delle informazioni ottenute dai componenti della squadra e non altrimenti disponibili, se la stessa può pregiudicare indagini o procedimenti penali in corso nello Stato.

2. L'autorità giudiziaria osserva le condizioni richieste dall'autorità dell'altro Stato per l'utilizzazione delle informazioni di cui al comma 1, per fini investigativi e processuali diversi da quelli indicati nell'atto costitutivo».

Art. 5.**5.1**

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

1. Lo Stato italiano è responsabile per i danni derivanti dagli atti illeciti commessi sul territorio dello Stato da funzionari stranieri e dai membri distaccati della squadra investigativa comune salvo il diritto di rivalsa nei confronti dello Stato di appartenenza.

2. Quando la squadra investigativa comune è costituita nell'ambito degli strumenti dell'Unione europea, lo Stato italiano, a condizione di reciprocità, può rinunciare a chiedere il risarcimento dei danni da esso subiti e causati dal funzionario straniero o dal membro distaccato, limitatamente

ai danni derivanti dallo svolgimento delle attività della squadra investigativa comune, indicate nell'atto costitutivo.».

Art. 6.

6.0.1

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)

1. «Dopo l'articolo 78 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

"Art. 78-bis. – *(Atti acquisiti all'estero dalla squadra investigativa comune)* - 1. Al fine dell'acquisizione degli atti compiuti all'estero nell'ambito di squadre investigative comuni, costituite in base ad accordi internazionali in vigore per lo Stato o agli strumenti normativi dell'Unione europea, si osservano le disposizioni dell'articolo 78 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271"».

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Giovedì 18 dicembre 2008

27^a Seduta*Presidenza del Presidente*

DINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Mantica.**La seduta inizia alle ore 14,30.**IN SEDE REFERENTE*

(1279) Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità

(935) DONAGGIO ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Partito Democratico, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Esame del disegno di legge n. 1279, congiunzione con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 935 e rinvio. Seguito dell'esame del disegno di legge n. 935, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1279 e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 19 novembre scorso.

Il relatore COMPAGNA (*PdL*) illustra il disegno di legge n. 1279, d'iniziativa governativa, che reca, oltre alle consuete disposizioni di autorizzazione alla ratifica, ordine di esecuzione ed entrata in vigore della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, anche disposizioni di attuazione della Convenzione nell'ordinamento interno.

Fa presente che, rispetto al disegno di legge presentato dalla senatrice Donaggio ed altri, fatto proprio dal Gruppo Partito Democratico, già in corso di esame da parte della Commissione, la proposta governativa contiene l'ulteriore articolo 3, in materia di istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità. L'Osservatorio, istituito presso il Ministero del Lavoro, ha la finalità di promuovere la piena

integrazione delle persone con disabilità, in conformità ai contenuti della Convenzione e della legge n. 104 del 1992 a tutela delle persone portatrici di handicap. Esso è presieduto dal Ministro del Lavoro e si compone di non più di 40 membri nominati, nel rispetto delle pari opportunità tra donne e uomini, dal Ministro medesimo di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Nell'Osservatorio trovano rappresentanza le amministrazioni centrali competenti per le problematiche delle persone disabili, le autonomie locali, gli istituti di previdenza, l'ISTAT, le organizzazioni sindacali e le associazioni rappresentative e di volontariato attive nel settore.

Osserva che tale organismo consente, pertanto, un confronto diretto tra gli attori sociali coinvolti nell'elaborazione e attuazione delle politiche sulla disabilità e consente altresì di ottemperare pienamente alle prescrizioni stabilite dalla Convenzione per gli Stati membri in termini monitoraggio dell'applicazione della stessa e di rilevazione statistica della consistenza del fenomeno. I compiti dell'Osservatorio sono quindi quelli di: promuovere l'attuazione della Convenzione e di elaborare il rapporto sulle misure adottate dall'Italia; predisporre un programma d'azione biennale per le politiche di inclusione sociale delle persone disabili; promuovere la raccolta di dati a fini statistici che descrivano la condizione delle persone affette da disabilità; predisporre la relazione periodica sullo stato di attuazione delle politiche sulla disabilità e, infine, promuovere studi e ricerche per contribuire all'indirizzo degli interventi a favore delle persone disabili.

Il senatore MARCENARO (*PD*) esprime apprezzamento per il fatto che la presentazione del disegno di legge a firma della senatrice Donaggio abbia accelerato la predisposizione della proposta governativa e chiede al rappresentante del Governo chiarimenti in ordine alla copertura finanziaria dell'istituendo Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.

Il sottosegretario MANTICA fa presente che l'articolo 3 del disegno di legge contiene anche norme recanti la copertura finanziaria connessa al funzionamento dell'Osservatorio.

Il presidente DINI ritiene opportuno che, stante l'identità di materia, il disegno di legge governativo sia esaminato congiuntamente al disegno di legge n. 935 già all'esame della Commissione e che venga adottato come testo base.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio «Strategia di allargamento e sfide principali per il periodo 2008-2009» (COM (2008) 674 def.) (n. 25)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, e rinvio)

Il relatore LIVI BACCI (*PD*) illustra il provvedimento in titolo. Rileva, in premessa, che a fine 2008 il processo di allargamento dell'Unione europea coinvolge i paesi dei Balcani occidentali (Croazia, Serbia, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Repubblica di Macedonia, Kosovo, Albania) e la Turchia. Croazia, Repubblica di Macedonia e Turchia hanno lo *status* ufficiale di «paesi candidati» (Croazia e Turchia dal 2004 e Macedonia dal 2005); gli altri paesi – ad eccezione del Montenegro – hanno firmato Accordi di Stabilizzazione e Associazione (ASA). In Montenegro e Kosovo l'euro è la moneta corrente.

Richiama quindi taluni elementi obiettivi di riferimento. I sei paesi dei Balcani occidentali – la ex Jugoslavia, senza la Slovenia e con l'Albania – rappresentano un insieme relativamente piccolo rispetto all'Unione a 27: la popolazione di 24 milioni è pari al 5 per cento di quella dell'Unione; pari al 5 per cento della superficie dell'Unione è l'estensione geografica, e inferiore al 2 per cento è il PIL, mentre il reddito pro-capite è inferiore a un terzo di quello medio europeo. Si tratta di un complesso di Stati relativamente piccolo per dimensioni che pone ardue sfide politiche.

Aggiunge poi una considerazione geo-politica che nel lungo termine ritiene avrà un peso decisivo: i Balcani occidentali rappresentano oramai una sorta di *enclave*, circondati completamente, come sono, da paesi appartenenti all'Unione e dal mare Adriatico. Il graduale inglobamento di questa area nell'Unione appare un processo irreversibile: la Croazia è lo stato capofila in questo processo. D'altro canto, l'ulteriore consolidamento dei paesi comunitari confinanti con la regione – alcuni dei quali presentano ancora notevoli problemi dal punto di vista della solidità del governo, della pubblica amministrazione e della giustizia – è una condizione essenziale perché il processo di allargamento balcanico avvenga all'interno di una solida cornice.

Con riferimento alla Turchia, osserva che le dimensioni sono di tutt'altro ordine di grandezza: geograficamente essa si commisura al 18 per cento della superficie dell'Unione a 27 (ed è una volta e mezzo più estesa della Francia, il paese più esteso dell'Unione); demograficamente vale il 15 per cento della popolazione dell'Unione (e tra 15-20 anni potrebbe essere più popolosa della Germania, oggi al primo posto nell'Unione europea); il suo PIL vale il 5 per cento del PIL europeo, con un PIL pro-capite pari ad un terzo del medio cittadino dell'Unione.

Alla luce di tale quadro strutturale di fondo, reputa indubbio che il processo di allargamento risulti oggi, a fine 2008, ostacolato e rallentato dalle vicende dell'ultimo anno. Lo stop alla ratifica del Trattato di Lisbona e il «no» irlandese al referendum; la riaffermata, netta, contrarietà del Pre-

sidente francese Sarkozy all'inclusione della Turchia in Europa; il conflitto Russia-Georgia e la posizione non favorevole della Russia all'avvicinamento all'Unione europea di Georgia e Ucraina; e, infine, la gravità della crisi economica, sono tutti fattori non favorevoli per un'ulteriore estensione dell'Unione. Tutti questi elementi tendono, oggi, a rafforzare la posizione di coloro che, all'interno dell'Unione europea, ritengono che il processo di estensione sia avvenuto troppo velocemente o, comunque, sia avvenuto a discapito del processo di rafforzamento delle istituzioni ovvero prematuramente rispetto a tale rafforzamento, e che i processi di allargamento debbano essere subordinati ad un rafforzamento istituzionale, per ora in *stand by*. Infine, ricorda che l'opinione pubblica europea sembra essere più tiepida, nel 2008, nei confronti dei benefici derivanti dall'appartenenza all'Unione.

Fa quindi notare che la Comunicazione della Commissione rileva il clima di relativa stabilità che ha accompagnato la dichiarazione d'indipendenza del Kosovo (grazie anche all'arrivo al governo in Serbia di una maggioranza favorevole all'integrazione con l'Europa) e anche una buona espansione economica ed una crescita dei livelli di vita. In questa situazione moderatamente favorevole, il documento sottolinea quali nodi problematici e irrisolti i seguenti: gravi problemi di governance, necessità di consolidamento delle istituzioni e di costruzione di una pubblica amministrazione efficiente e professionale; necessità di profonde riforme dei sistemi giudiziari, di incisiva lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata; sul piano politico, assenza di spirito di compromesso e necessità di maggior dialogo tra le diverse forze; gravi e irrisolti problemi di vicinato tra paesi; fragilità economica nonostante la crescita; gravi squilibri delle partite correnti, ripresa dell'inflazione, livelli molto alti di disoccupazione. Aggiunge, ai nodi irrisolti, quello delle relazioni con le minoranze interne, in diversi Stati.

Per quanto riguarda i singoli paesi, nel 2008, ricorda che la Comunicazione rileva i progressi dei negoziati di adesione con la Croazia, entrati nella fase conclusiva mentre per la Macedonia, l'altro candidato, rileva i progressi per quanto riguarda il sistema giudiziario e le forze di polizia. Tuttavia, per questo Paese, rimangono forti preoccupazioni per la stabilità politica anche a seguito di elezioni marcate da gravi irregolarità. Per la Serbia – il paese più forte e stabile dell'area – i progressi riguardano soprattutto il nuovo orientamento politico; l'accordo di stabilizzazione e Associazione (ASA) è stato firmato, ma sono state solo parzialmente soddisfatte le richieste del Tribunale Internazionale (consegna di Karadzic) e permangono problemi relativi al riordino della giustizia e alla lotta alla corruzione. Questi ultimi sono problemi che riguardano anche gli altri Stati. In Bosnia-Erzegovina, è stato firmato l'accordo (ASA), ma sul futuro getta un'ombra inquietante la messa in discussione, sul piano interno, degli accordi di Dayton-Parigi. Per quanto riguarda il Kosovo, la costruzione di uno Stato moderno e vitale è appena allo stadio iniziale.

Ritiene che la Turchia sia un caso assai diverso: sono stati per ora superati i problemi interni legati al delicatissimo nodo religione-laicità

dello Stato, si sta procedendo ad un miglioramento della situazione delle confessioni religiose non musulmane, ma resta grave la situazione interna per quanto riguarda le spinte separatiste curde e l'azione del PKK, ed è tuttora irrisolta la questione cipriota. Il governo si è impegnato ad accelerare lo sforzo di riforma per adeguare l'ordinamento dello Stato agli standard europei, nonostante le prospettive di entrata in Europa siano obiettivamente, oggi, meno certe.

Osserva poi che la Commissione si è avvalsa in pieno degli strumenti pre-adesione al fine di perseguire le principali priorità individuate dal documento strategico del 2007 in materia di allargamento: costruzione dello Stato, buon governo, stato di diritto e sviluppo della società civile. Gli accordi di partenariato per l'adesione sono ispirati a questi principi. Tuttavia, per quanto riguarda i passi concreti ricorda taluni aspetti di rilievo: tra questi, il potenziamento dello strumento di assistenza pre-adesione per le riforme di base (IPA), dotato per il 2008 di 1,4 miliardi di euro, dei quali 840 milioni destinati ad assistenza alla transizione e sviluppo istituzionale (circa un terzo dei quali indirizzati a potenziare governance, riforma amministrativa e giudiziaria, stato di diritto, lotta alla corruzione e criminalità organizzata, diritti umani, minoranze, sviluppo società civile).

Con riferimento all'IPA ricorda che la Commissione, in accompagnamento alla Strategia di allargamento, ha presentato una comunicazione ad hoc, recante il quadro finanziario indicativo pluriennale 2010-2012. In generale, i finanziamenti sono ripartiti in modo da garantire un preciso livello pro-capite a partire dal 2010 differenziato tra Paesi candidati e in pre-candidatura. Essi sono erogati tramite 5 componenti distinte: sostegno alla transizione e sviluppo istituzionale; cooperazione transfrontaliera; sviluppo regionale; sviluppo delle risorse umane; sviluppo rurale. Le ultime tre componenti sono riservate ai soli paesi candidati (Croazia, Macedonia, Turchia) mentre per i paesi in pre-candidatura un'ampia maggioranza dei finanziamenti è convogliata nella prima componente in modo da garantire un fattivo sostegno alla creazione di capacità amministrative e giudiziarie adeguate in vista in un progresso allineamento all'*acquis* comunitario.

Reputa che un ulteriore aspetto di rilievo sia costituito dal coordinamento tra IPA e sostegni delle IFI (Istituzioni finanziarie internazionali) e altri donatori, oltre al coordinamento con i finanziamenti bancari internazionali per investimenti in progetti infrastrutturali, in vista della creazione di un quadro generale e integrato per gli investimenti nei Balcani occidentali, e al sostegno alle attività di cooperazione regionale.

Richiama quindi i passaggi contenuti nella Comunicazione relativi al Consiglio europeo del giugno 2008, il quale ha individuato come priorità l'allargamento dell'Unione europea ai Balcani occidentali, mentre con riferimento alla Turchia le prospettive di adesione risultano maggiormente incerte.

Dà quindi conto dei punti conclusivi della Comunicazione soffermandosi su taluni di essi. Il punto 1) ribadisce l'interesse strategico dell'allargamento verso Est, ma questa affermazione è fortemente temperata dal

punto 2) che prevede un rafforzamento del consenso all'allargamento alla luce dei recenti problemi insorti ad Est dell'Unione, compreso il Caucaso meridionale. Il punto 3) osserva che bisogna rafforzare la priorità, nel cammino verso l'adesione, dei temi dello Stato, della giustizia, della corruzione e della criminalità organizzata. Col punto 13) si chiede che i cittadini e le imprese dei Balcani occidentali siano più consci delle opportunità dell'allargamento (e dei doveri che comporta); si propone anche l'eventuale abolizione dei visti nel 2009, per alcuni paesi. Col punto 15) si raccomanda il rafforzamento dell'IPA e il coordinamento con BEI, BERS, CBE nel quadro delle priorità d'investimento nei Balcani. Nel punto 16) si affronta l'importante tema delle conseguenze nell'esito negativo del referendum irlandese in un'ottica di sostegno affinché le autorità degli Stati membri e le istituzioni comunitarie incentivino nel pubblico la comprensione dell'interesse dell'Unione all'allargamento.

Osserva conclusivamente che la Comunicazione riflette, indubbiamente, le cautele che i maggiori attori europei hanno sviluppato negli ultimi tempi. Il no alla Turchia della Presidenza francese; il no irlandese nel referendum sul Trattato di Lisbona; il conflitto tra Russia e Georgia; la gravità della crisi economica sono tutti elementi che suggeriscono di continuare nel processo preparatorio, ma con gradualità e cautela. Trapela la preoccupazione per i rischi insiti nel procedere speditamente nell'allargamento senza avere rafforzato le istituzioni europee e per le difficoltà inerenti all'inclusione di Stati eterogenei, con un livello di sviluppo molto inferiore alla media comunitaria e istituzioni inadeguate. Pesano negativamente sia la sensazione che l'opinione pubblica si sia un po' raffreddata verso le istituzioni europee, sia le difficoltà incontrate da alcuni paesi di recente accessione. Il processo di allargamento si trova in una fase transitoria e di incertezza. Eppure, alla lunga, appare inevitabile e conveniente, per la stabilità dell'Europa, l'inclusione dei paesi balcanici.

Infine, sottolinea come la problematica turca si ponga su un piano diverso per le dimensioni del paese e la sua collocazione all'esterno dell'Europa storica. La Turchia si conferma determinata a perseguire le riforme interne necessarie per accedere all'Unione. Ma non è chi non veda che la stabilità «esterna» dell'Europa, nelle relazioni con l'area mediorientale e con quella caucasica, dipenderà dallo sviluppo della Turchia e dal suo solido ancoraggio al continente europeo. Quando questo ancoraggio debba diventare inclusione deve essere oggetto di attenta e equilibrata riflessione anche se ritiene sia interesse dell'Europa e dell'Italia che il passo sia spedito.

Il presidente DINI apprezza i contenuti dell'illustrazione del senatore Livi Bacci soprattutto per aver correttamente distinto la posizione dei paesi concretamente candidati all'ingresso nell'Unione europea e non.

Il senatore MARCENARO (PD) rileva come l'Unione europea abbia posto in essere iniziative rispetto all'area balcanica volte a ricreare un clima di civile convivenza tra i popoli dell'ex Jugoslavia. Osserva, tutta-

via, come tale prospettiva si ponga al momento attuale in contrasto rispetto alle tensioni esistenti a livello di relazioni bilaterali tra i singoli Stati dell'area. Esprime pertanto preoccupazione riguardo all'ipotesi di ingresso dei paesi balcanici nell'Unione europea proprio in considerazione delle problematiche che potrebbero ingenerarsi per le questioni irrisolte nell'ambito degli stessi.

Il senatore BETTAMIO (*PdL*) fa presente come la strategia di allargamento dell'Unione europea debba tenere nella debita considerazione il primario interesse dei paesi candidati, almeno nella prima fase successiva all'adesione, a beneficiare di sussidi economici, per poi assumere sempre maggiore peso nelle sedi decisionali comuni.

Condivide, pertanto, i rilievi svolti dal relatore Livi Bacci circa la necessità di un attento approfondimento sull'adeguatezza delle istituzioni comunitarie nell'ipotesi di ulteriore ampliamento del novero degli Stati membri. Paventa il rischio, in proposito, che possa prodursi un sostanziale blocco delle decisioni comunitarie a causa dell'apposizione di veti da parte dei paesi di nuovo ingresso, il che potrebbe condurre alla riduzione dell'Unione europea ad una mera zona di libero scambio economico anziché ad una vera e propria comunità.

Il sottosegretario MANTICA interviene a propria volta replicando anzitutto alle considerazioni svolte dal senatore Marcenaro relativamente al prospettato ingresso nell'Unione europea dei Paesi Balcanici. Individua una problematica di fondo consistente nel peso che rispetto a tali Stati ancora assume il recente passato e il sostrato storico, il che pone esigenze di adattamento di tipo culturale, ancor prima che economico. Inoltre, riveste decisivo rilievo il tema della libera circolazione delle persone, stante l'esigenza di contrastare il fenomeno della criminalità organizzata transfrontaliera.

Ricorda quindi che il Governo intende agevolare l'instaurazione di proficue relazioni con i paesi dell'area balcanica, pur nella consapevolezza della necessità di sostenerne il processo di adeguamento e modernizzazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,10.

BILANCIO (5^a)

Giovedì 18 dicembre 2008

106^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Giachino.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1152-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, recante interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il senatore LATRONICO (*PdL*), in sostituzione del relatore Massimo Garavaglia, illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento è stato approvato l'emendamento 3.100 sul quale la Ragioneria generale dello Stato ha fornito una quantificazione delle minori entrate per i soli contributi previdenziali pari a 2 milioni di euro per l'anno 2008 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010. Nel testo in esame la medesima quantificazione è riferita ai pagamenti relativi a contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi. Occorre, pertanto, acquisire chiarimenti sulla natura dei contributi assistenziali ed assicurativi richiamati nel testo al fine di verificare la congruità della quantificazione.

Il sottosegretario GIACHINO conferma la congruità della quantificazione degli oneri.

Verificata la presenza del prescritto numero dei senatori, la Commissione esprime parere di nulla osta sul testo. L'esame degli emendamenti è rinviato.

(1280) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

Il senatore LATRONICO (*PdL*), in sostituzione del relatore Fleres, illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti segnalando, per quanto di competenza, che occorre anzitutto acquisire conferma della sussistenza delle risorse (5,8 milioni di euro) finalizzate alla copertura complessiva del provvedimento avendo assicurazione che tale disponibilità sconti tutti gli interventi precedentemente operati a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 1, comma 2. Occorre altresì acquisire conferma che gli oneri recati dal provvedimento, tutti di parte corrente, rientrino nella originaria riserva del 10 per cento che la contabilità speciale, classificata in conto capitale, prevedeva come possibile spesa corrente (articolo 17 decreto-legge n. 90 del 2008). In relazione all'articolo 5, ritiene necessario acquisire conferma che l'impegno del personale militare non comporti oneri ulteriori anche per il secondo semestre del 2008. Rinvia per i profili di quantificazione dell'onere alla nota n. 27 del Servizio del bilancio. In merito all'articolo 7-*bis*, occorre acquisire conferma che la clausola di invarianza in esso contenuta sia sufficiente ad assicurare la neutralità finanziaria della norma. In merito all'articolo 8 commi 1, 2 e 2-*bis*, fa presente che, come rilevato anche dal Servizio del bilancio, la quantificazione dell'onere è stata effettuata su un numero di 35 persone che, tuttavia, il tenore letterale della norma dispone come limite minimo anziché massimo. Occorre pertanto acquisire conferma che tale limite non sia superato. In relazione all'articolo 9-*ter*, comma 2, come rilevato anche dal Servizio del bilancio, occorre chiarire se anche i contributi compensativi a favore degli enti locali siano da individuare nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.

Per quanto riguarda gli emendamenti occorre valutare la proposta 1.0.1 e verificare se il taglio lineare della tabella C, per l'anno 2009, sia sufficiente alla copertura dell'onere. In merito alle proposte 2.3 e 2-*ter*.0.1 occorre valutare se la clausola di invarianza in esse contenuta sia sufficiente a garantire la neutralità finanziaria della norme. Relativamente all'emendamento 6.22 occorre valutare se non dia luogo ad indennità o compensi aggiuntivi. Segnala, poi, che determina maggiori oneri la proposta 8.1. Occorre valutare i possibili effetti sulla finanza pubblica della proposta 9-*ter*.2. In relazione all'emendamento 2-*ter*.200 occorre valutare se non possa determinare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Relativamente, infine, alla proposta 4.200 occorre valutare i profili finan-

ziari connessi alla possibile duplicazione delle strutture. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il presidente AZZOLLINI ritiene necessario acquisire gli opportuni chiarimenti da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze. Stante l'esigenza di rendere il prescritto parere all'Assemblea, propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta convocando la Commissione per le ore 13.

Sulla proposta del Presidente, conviene la Commissione ed il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI avverte che è convocata una seduta pomeridiana per le ore 13 di oggi, con il medesimo ordine del giorno.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,20.

107^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
AZZOLLINI*

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Cosentino.

La seduta inizia alle ore 13,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(1152-B) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, recante interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*
(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella precedente seduta è stato reso parere sul testo del provvedimento. Invita, quindi, il relatore ad illustrare gli emendamenti per i profili di competenza.

Il relatore LATRONICO (*PdL*) passa quindi ad illustrare gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, l'opportunità di acquisire conferma della sussistenza di risorse sul Fondo per interventi strutturali di politica economica impiegato a copertura della proposta 1.102. Occorre, poi, acquisire conferma della quantificazione indicata nella proposta 3.100 e della sussistenza di risorse di copertura a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS). Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario COSENTINO esprime avviso contrario nel merito sulle proposte segnalate.

Il presidente AZZOLLINI rileva che, stante l'esiguità degli oneri ed il ricorso a fondi che generalmente presentano volumi ingenti di risorse, non si possa esprimere avviso contrario.

La Commissione esprime, infine, su proposta del RELATORE, parere non ostativo.

(1280) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta il Governo non disponeva dei necessari chiarimenti sul testo e sugli emendamenti.

Il sottosegretario COSENTINO, con riferimento all'articolo 1 del disegno di legge in titolo, assicura la compatibilità delle risorse previste, peraltro qualificate dalla stessa disposizione quale limite massimo di spesa alla cui erogazione e rispetto provvederà la competente struttura di missione; assicura, inoltre, la disponibilità dell'importo di euro 5,8 milioni utilizzati a copertura degli oneri derivanti dal provvedimento, anche se non tutti i restanti 144,2 milioni di euro risultano impegnati al momento ma solamente programmati. In relazione all'articolo 7-*bis*, segnala che la prevista attività di formazione scolastica potrà trovare anche copertura nell'ambito del programma annuale di ciascuna Istituzione scolastica. Infine, in merito all'articolo 9-*ter* concorda con quanto espresso dagli Uffici della Commissione bilancio in merito all'opportunità di chiarire che anche i medesimi sono da individuare nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.

In relazione agli emendamenti esprime avviso contrario sull'emendamento 1.0.1, 2-ter.0.1, 2.1 e 4.200 in quanto suscettibili di determinare maggiori oneri privi della corrispondente copertura finanziaria. Esprime avviso favorevole su tutti i restanti emendamenti.

Il senatore MORANDO (*PD*) rileva che le risposte del Governo sull'articolo 9-ter appaiono configurare l'introduzione di una norma senza indicare le necessarie risorse. Anche sugli altri profili ritiene che le risposte del Governo non siano state esaustive. Preannuncia pertanto il voto contrario su una proposta di parere non ostativo.

Il presidente AZZOLLINI, per quanto concerne il testo, ritiene che si possa esprimere un parere non ostativo esplicitando due presupposti. In relazione all'articolo 8, che non venga superato il numero di 35 persone ivi previste e sull'articolo 9-ter che si tratti di contributi compensativi nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente. Per quanto concerne gli emendamenti, non ritiene che vi siano le condizioni per rendere un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 1.0.1. Propone, pertanto, di esprimere parere di contrarietà semplice. In merito alla proposta 9-ter.2, sulla quale il Governo non ha osservazioni da formulare, ritiene che al contrario sia suscettibile di determinare effetti finanziari negativi per il bilancio dello Stato. In merito alla proposta 2.1 non condivide la posizione del Governo e ritiene che si possa esprimere parere non ostativo.

Il relatore LATRONICO (*PdL*) illustra quindi una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta sul testo, nel presupposto che all'articolo 8 non sia superato il limite di 35 unità di personale e che i contributi compensativi per gli enti locali, di cui all'articolo 9-ter, siano individuati nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente. In ordine agli emendamenti esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.3, 2-ter.0.1, 6.22, 8.1, 9-ter.2, 4.200. Esprime parere di semplice contrarietà sulla proposta 1.0.1. Esprime parere non ostativo su tutti i restanti emendamenti.».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva, infine, la proposta di parere del relatore.

(905) Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum). Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del

laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria

(586) *LI GOTTI ed altri. – Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum). Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(955) *COMPAGNA. – Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum). Introduzione del prelievo coattivo di materiale biologico. Legge quadro per la creazione della banca dati di DNA*

(956) *VALDITARA. – Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum). Norme per la istituzione di una banca dati nazionale del DNA e per la disciplina delle operazioni peritali eseguibili mediante la raccolta di materiale biologico prelevato dall'indagato od imputato o da soggetti terzi*

(960) *RUTELLI e ZANDA. – Misure in materia di urgente contrasto alla criminalità, al terrorismo e alla migrazione illegale. Adesione della Repubblica italiana al Trattato di Prum concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria. Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia. Modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale*

(Parere alle Commissioni 2^a e 3^a riunite sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nel corso della scorsa seduta, dedicata all'esame del provvedimento in titolo, il Governo non ha fornito i necessari chiarimenti.

Il sottosegretario COSENTINO dichiara che occorre modificare la copertura del provvedimento in titolo. Si riserva di svolgere i necessari approfondimenti e chiede pertanto di disporre di un tempo aggiuntivo.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,15.

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 18 dicembre 2008

53^a Seduta

Presidenza del Presidente

BALDASSARRI

La seduta inizia alle ore 14,25.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente BALDASSARRI, constatata la mancanza del prescritto numero legale per l'esame dello schema di documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla crisi finanziaria internazionale e sui suoi effetti sull'economia italiana, illustrato nella seduta di ieri, comunica che il seguito dell'esame del predetto documento riprenderà lunedì prossimo, 22 dicembre, in una seduta da convocarsi nel pomeriggio.

I senatori BARBOLINI (*PD*), Paolo FRANCO (*LNP*), LANNUTTI (*IdV*) e VACCARI (*LNP*) prendono atto.

Apprezzate le circostanze, il presidente BALDASSARRI toglie quindi la seduta.

La seduta termina alle ore 14,30.

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 18 dicembre 2008

62^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

POSSA

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per il settore giovanile e scolastico della Federazione italiana giuoco calcio (FIGC), il dottor Massimo Giacomini, presidente; per la Lega nazionale dilettanti calcio, il dottor Carlo Tavecchio, presidente, e il dottor Massimo Ciaccolini, segretario.

La seduta inizia alle ore 8,50.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che è stata avanzata la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione del segnale audio e dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento delle procedure informative all'ordine del giorno della seduta di oggi; il Presidente del Senato, previamente interpellato, ha fatto conoscere il proprio assenso e pertanto, ove la Commissione convenga, tale forma di pubblicità sarà adottata per il seguito della seduta.

Conviene la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sullo sport di base e dilettantistico: audizione di rappresentanti del settore giovanile e scolastico della Federazione italiana giuoco calcio (FIGC) e della Lega nazionale dilettanti calcio

Il PRESIDENTE introduce i rappresentanti del settore giovanile e scolastico della Federazione italiana giuoco calcio (FIGC) nonché della Lega nazionale dilettanti calcio, cui dà il benvenuto.

Prende la parola il dottor GIACOMINI, presidente del settore giovanile e scolastico della FIGC, il quale premette anzitutto che in tutti gli interventi relativi ai bambini l'interesse superiore del fanciullo deve essere considerato preminente, come stabilito dalla Carta dei diritti dell'Unione europea. In proposito segnala che la Federazione si ispira ai principi della predetta Carta, la quale è rivolta ai genitori, ai dirigenti sportivi e scolastici, agli insegnanti, agli educatori sportivi e agli atleti al fine di valorizzare il ruolo educativo di ciascuno nell'ottica di favorire la formazione di buoni sportivi.

Evidenzia quindi i settori di intervento, quali l'attività di base per i ragazzi dai 5 ai 12 anni, quella scolastica fino a 16 anni nonché quella agonistica che riguarda i giovani da 12 a 16 anni. Descrive quindi i principali servizi offerti dal settore giovanile della FIGC in termini di consulenza, organizzazione, monitoraggio e valutazione, puntualizzando altresì i soggetti competenti nelle strutture federali di appartenenza e nelle scuole calcio.

Delinea poi i compiti di vigilanza in termini di rispetto della normativa per il corretto svolgimento dell'attività calcistica giovanile, regolata fra l'altro anche dalla Carta dei diritti dei ragazzi allo sport dell'ONU. Pone inoltre l'accento sui doveri da parte degli adulti, che devono garantire il diritto dei giovani a divertirsi, a fare sport, a beneficiare di un ambiente sano, alla sicurezza, a giusti ritmi di allenamento e di riposo, nonché il diritto di non essere un campione. Il settore giovanile ha peraltro come obiettivo di inculcare nei ragazzi il rispetto per i propri compagni, per gli avversari e per le decisioni arbitrali.

Si sofferma inoltre sui compiti delle agenzie educative a partire dai genitori, dai dirigenti e dai tecnici fino agli insegnanti e ai dirigenti scolastici, i quali sono a vario titolo coinvolti nel processo formativo a cui si affianca il settore giovanile della FIGC.

Dopo aver sottolineato le funzioni di collaborazione, aggregazione, socializzazione e trasmissione di valori promosse dal calcio, dà conto dell'organizzazione del settore giovanile della FIGC, precisando che nelle gare tutti hanno la possibilità di giocare ed è previsto uno speciale «torneo *fair play*». Fornisce quindi informazioni dettagliate in ordine al numero di società e di squadre facenti capo al settore giovanile, suddivise per fasce d'età, evidenziando l'alto numero di tesserati.

Rileva altresì che il settore promuove molte manifestazioni in raccordo con la scuola per la fascia d'età compresa fino a 16 anni e comunica che è in corso un progetto dal titolo «I valori scendono in campo» con i ragazzi delle ultime tre classi della scuola primaria. Gli obiettivi in tale ambito riguardano gli aspetti educativi e culturali connessi al gioco del calcio, che viene praticato durante tutto l'anno, fermo restando che le finali delle diverse società si svolgono nel mese di giugno.

Il presidente della Lega nazionale dilettanti, Carlo TAVECCHIO, ricorda in primo luogo la nascita della Lega nel 1959 quale costola della Federazione e sottolinea come in cinquant'anni essa sia divenuta percen-

tualmente la più rilevante delle sei componenti della Federazione. A titolo esemplificativo, rileva infatti che la Lega rappresenta il 34 per cento della Federazione, mentre le serie A e B rappresentano il 17 per cento e le altre componenti coprono percentuali comunque inferiori. A fronte di tali dati numerici, lamenta tuttavia che ai dilettanti non siano assicurati spazi e riconoscimenti adeguati tanto sul piano della comunicazione, quanto su quello economico. Il mondo calcistico nazionale vive infatti esclusivamente sul professionismo, relegando i dilettanti ad una mortificante zona d'ombra fatta pressoché esclusivamente di volontariato.

Anche sul piano giuridico, le società dilettanti costituiscono soggetti non ben identificati, privi dei più elementari diritti. Ne consegue che ogni anno, in occasione dell'esame del disegno di legge finanziaria, si avviino trattative estenuanti volte ad ottenere qualche riconoscimento. Egli si augura tuttavia che tutte le forze politiche trovino un'intesa per dedicare finalmente un'attenzione diversa al settore, che pure assicura un indotto economico rilevante al sistema Paese attraverso fondi interamente raccolti dai privati.

Egli ritiene peraltro che tale settore non debba fare ricorso al credito sportivo, che rappresenta invece uno strumento utile per regioni ed enti locali. Il mondo dilettante svolge infatti un ruolo sociale di estremo rilievo, in funzione sussidiaria rispetto allo Stato.

Pone indi l'accento sull'attività sanitaria della Lega in termini di valutazione statistica delle malattie giovanili, atteso che attualmente non esistono altre visite mediche obbligatorie oltre a quelle sportive. Anche in questo campo, occorre quindi che lo Stato faccia la sua parte.

Pur dando atto dei passi avanti compiuti con l'articolo 90 della legge finanziaria per il 2003, afferma poi l'esigenza di una legge quadro *ad hoc* che disciplini il settore in maniera organica. In particolare, auspica che alcuni profili chiave, come ad esempio l'impiantistica, siano assicurati in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale.

Egli illustra quindi l'articolazione periferica della Lega, con 140 delegazioni locali che assicurano lo svolgimento di 700.000 partite all'anno, grazie all'impegno di numerosissimi, instancabili volontari. Occorre invece che vi sia un riconoscimento da parte dello Stato, per esempio attraverso la redistribuzione dei diritti televisivi.

Né va dimenticato, prosegue, che degli 81 milioni che la Federazione riceve dal CONI, alla Lega giungono solo i fondi per pagare gli arbitri, e peraltro in misura assai contenuta. Non vengono invece corrisposte somme in conto capitale ovvero provvidenze.

Dopo aver rilevato l'eccessivo numero delle società professionistiche in Italia, segnala indi come la riforma del campionato principale finirà per avere riflessi anche sul mondo dilettantistico. Si augura comunque che abbiano termine le attuali speculazioni, ed in questo senso reputa di grande importanza l'indagine conoscitiva avviata dal Senato.

Conclude ponendo in evidenza l'impegno della Lega contro la violenza, testimoniato dall'assenza di incidenti anche in strutture senza bar-

riere, e sottolinea l'esigenza di diffondere una cultura non solo della vittoria ma anche della sconfitta.

Il senatore RUSCONI (*PD*), dopo aver rimarcato il ruolo essenziale dello sport ai fini di una crescita fisico-psicologica dei ragazzi, censura i tagli apportati al settore negli ultimi mesi, che ancora non sono stati recuperati nonostante le dichiarazioni rassicuranti del sottosegretario Crimi.

Richiama poi lo spirito *bipartisan* che in passato ha caratterizzato gli interventi normativi in favore dello sport e si augura che esso possa essere ripreso ora, tanto più a fronte dell'aggravarsi della crisi economica, che determinerà fra l'altro una contrazione delle sponsorizzazioni private.

Nell'apprezzare l'impegno del settore giovanile e scolastico della FIGC a favore di tutti i piccoli atleti, indipendentemente dalla prospettiva di farne dei campioni, rammenta che il 40 per cento dei ragazzi italiani non pratica alcuno sport se non a scuola, dove peraltro l'attività motoria si colloca ai livelli più bassi in Europa. Sollecita quindi maggiori sinergie con la Pubblica istruzione, anche al fine di ridurre il tasso di abbandono dello sport nella fascia fra i 14 e i 18 anni, dove maggiormente si infrangono le illusioni e affiora la consapevolezza di non diventare campioni.

Il senatore Giancarlo SERAFINI (*PdL*) si augura che gli interessanti temi posti dagli auditi possano essere nuovamente affrontati, con maggiore disponibilità di tempi, nel corso dell'indagine. A fronte dei sempre minori investimenti da parte degli enti locali e della inevitabile riduzione delle sponsorizzazioni private, occorre infatti a suo avviso elaborare strategie di uscita dalla crisi unitamente ai soggetti interessati e in raccordo con il mondo scolastico.

Il senatore BARELLI (*PdL*) conviene che occorra elaborare una legge quadro onde riconoscere al mondo sportivo dilettantistico un ruolo sociale anche dal punto di vista economico, come dichiarato dal sottosegretario Crimi durante le comunicazioni programmatiche.

Nel ricordare che le misure contenute nella finanziaria per il 2003 hanno rappresentato un indubbio passo avanti, reputa tuttavia che esse siano oggi insufficienti, dati i cambiamenti del Paese. Giudica pertanto indispensabile un'azione di sensibilizzazione per dare riconoscimento al comparto dilettantistico indipendentemente dai risultati agonistici.

Dopo essersi soffermato sulle funzioni svolte dal settore anche in ambito di prevenzione sanitaria, pone in luce le peculiarità dei trattamenti tributari per i contratti sportivi, rispetto ai quali sono in corso iniziative da parte dell'Esecutivo, al fine di innescare un processo virtuoso.

Ritiene altresì che l'indagine conoscitiva possa fotografare la situazione rispetto alla quale predisporre una riforma di sistema con il supporto del Governo, augurandosi che su ciò si manifesti il consenso di tutte le parti politiche, atteso che sullo sport non si registrano differenziazioni ideologiche.

Il senatore VERONESI (PD), dopo aver espresso particolare apprezzamento per le relazioni svolte dagli auditi, pone l'accento sul ruolo dello sport per la formazione della personalità, in quanto esso consente di mettere alla prova le proprie capacità e la personale forza di volontà, riconoscendo i punti di forza ma anche di debolezza. Occorre dunque potenziare la pratica sportiva, che può concorrere insieme alla scuola a stimolare le giovani generazioni.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato i rappresentanti del settore giovanile e scolastico della FIGC e della Lega nazionale dilettanti, dichiara conclusa l'audizione, riservandosi di rinvocare gli auditi in una fase successiva dell'indagine.

Rinvia infine il seguito dell'indagine conoscitiva.

La seduta termina alle ore 9,45.

63^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
POSSA*

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il direttore generale per l'università del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dottor Antonello Masia, accompagnato dal responsabile della segreteria tecnica, dottor Andrea Lombardinilo, nonché da un funzionario dell'Ufficio V della Direzione generale, dottor Angelo Siddi.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che è stata avanzata la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione del segnale audio e dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento delle procedure informative all'ordine del giorno della seduta di oggi; il Presidente del Senato, previamente interpellato, ha fatto conoscere il proprio assenso e pertanto, ove la Commissione convenga, tale forma di pubblicità sarà adottata per il seguito della seduta.

Conviene la Commissione.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Indagine conoscitiva sui problemi economici e finanziari delle università: audizione del direttore generale per l'università del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dottor Antonello Masia**

Il PRESIDENTE, ricordando brevemente le finalità dell'indagine conoscitiva, introduce l'audizione del direttore generale per l'università del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dottor Antonello Masia.

Prende indi la parola il dottor MASIA, il quale richiama preliminarmente il Processo di Bologna, avviato nel 1999, a partire dal quale sarebbe iniziata la proliferazione delle sedi e dei corsi universitari. Nel consegnare alla Commissione un'ampia documentazione relativa alle misure da allora intraprese per regolare tale fenomeno, si sofferma analiticamente sulla nuova architettura delineata dal summenzionato accordo. In particolare, rammenta che si trattò di un'intesa intergovernativa tra quattro Paesi (Italia, Francia, Germania ed Inghilterra) non tanto finalizzata all'allineamento con i sistemi anglosassoni, quanto piuttosto ad armonizzare l'articolazione universitaria dei Paesi aderenti, a partire dai primi quattro fondatori. Attualmente, riferisce, sono oltre 40 gli Stati che hanno aderito all'accordo e si tratta di un processo ancora *in itinere*, tanto che per il 2009 è in programma un'espansione degli obiettivi specifici.

Le finalità che indussero i primi quattro Paesi fondatori a stipulare l'intesa furono molteplici: favorire la mobilità di studenti e docenti; garantire un'offerta formativa universitaria di alta qualità; promuovere l'ingresso nel mercato del lavoro europeo; sviluppare una maggiore capacità di attrazione nei confronti dei sistemi allora emergenti. Del resto, prosegue l'oratore, non va dimenticato che in quegli anni il mercato economico si avviava verso la globalizzazione e le immatricolazioni erano in calo, corrispondentemente ad una riduzione del «tasso di passaggio» dalla scuola superiore all'università. Inoltre, emergeva con sempre maggiore insistenza una richiesta di trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche, riferita anche al sistema universitario.

Alla fine degli anni Novanta, quando il Processo di Bologna ebbe inizio, gli ordinamenti didattici erano peraltro fermi alla legge Ruberti del 1990, che per la prima volta aveva individuato un percorso formativo più breve, destinato a sfociare nei diplomi universitari. Il decreto ministeriale n. 509 del 1999 incentrò invece l'architettura del sistema su due livelli, di cui il primo non inferiore a tre anni ed il secondo di ulteriori due. Tuttavia, mentre gli altri Paesi aderenti all'accordo avviarono graduali sperimentazioni, l'Italia intraprese un immediato riordino dell'intera offerta formativa che risultò inevitabilmente affrettato. Le università contrasero così i propri percorsi da 4-5 a 3 anni, ma risultò incrementato il numero degli insegnamenti e quello delle verifiche, con un effetto di sostanziale polverizzazione. Nell'anno accademico 2006-2007, ad esempio, fu-

rono attivati circa 5.700 corsi di studio, di cui 3.076 di primo livello, 2.361 di secondo livello e 262 a ciclo unico. Il numero dei crediti per insegnamento era tuttavia di 5,8 e si richiedevano circa 10 esami all'anno per completare il percorso di studi nei tempi prefissi. Ciò determinò un forte aumento del carico didattico, sicché per conseguire il titolo di studio non bastavano 5 anni ma ne occorrevano 7-8. Inoltre, si produsse un forte scollamento fra le esigenze delle categorie professionali e produttive e l'offerta formativa.

Passando ad illustrare il IX Rapporto sullo stato del sistema universitario, l'oratore riferisce poi che il Processo di Bologna ha comunque conseguito un risultato positivo: l'innalzamento del numero totale dei laureati, passati dagli 84-85.000 ai 300.000 attuali. Resta invece più o meno stabile la percentuale di abbandoni dopo il secondo anno, che si attesta intorno al 20 per cento. Dopo una prima fase, immediatamente successiva alla riforma, si registra poi una lieve flessione delle immatricolazioni. Contestualmente, dopo una prima ripresa del «tasso di passaggio» dalla scuola superiore all'università, si assiste ora ad un leggero calo. Gli studenti fuori corso sono invece diminuiti dal precedente 45 per cento all'attuale 32,5 per cento, ancorché il dato sia in costante aumento dall'avvio della riforma.

Il dottor Masia dà successivamente conto dei corsi con pochi immatricolati, puntualizzando che il 10 per cento ha meno di 10 iscritti. Sono invece 116, pari al 3,4 per cento del totale, i corsi con 5 o meno matricole. Al riguardo, pone peraltro in luce la connessione con i corsi a numero programmato.

Egli riferisce poi sui lavori della commissione De Maio, incaricata nella XIV legislatura dall'allora ministro Moratti di ridisegnare gli ordinamenti didattici al fine di aumentare la flessibilità e conseguire obiettivi di quantità e qualità attraverso la definizione di appositi requisiti necessari per la istituzione dei corsi di studio. Inoltre, la commissione aveva il compito di individuare misure idonee a ridurre il fenomeno degli abbandoni e sostenere il processo di internazionalizzazione degli atenei.

I lavori della commissione hanno costituito la base del decreto ministeriale n. 270 del 2004 che, pur lasciando inalterato il modulo «3+2», ha tuttavia introdotto il percorso a «Y» e ha reso autonoma la progettazione di primo e secondo livello sulla base di esigenze specifiche. Infine, è stata prevista una nuova definizione dei requisiti minimi per l'attivazione dei corsi di studio. Sulla base di tale regolamento, furono predisposti i decreti di revisione delle classi di laurea di primo e di secondo livello, che tuttavia non furono definitivamente emanati prima della fine della XIV legislatura. Nella XV il nuovo Governo ritirò quelli precedentemente predisposti, per ripresentarli dopo averli sottoposti a revisione. In tali decreti è finalmente previsto un numero massimo di esami, che mancava nel decreto n. 509, e sono stati introdotti alcuni accorgimenti per evitare la proliferazione dei corsi di studio. Si garantisce altresì il riconoscimento di almeno la metà dei crediti accumulati in una stessa classe agli studenti che cambiano università, si dispone il passaggio dai «requisiti minimi» ai «requi-

siti necessari» e si fissa il limite dei crediti riconoscibili per l'abilità professionale.

Il dottor Masia completa la ricostruzione normativa dando conto delle Linee guida per l'istituzione e l'attivazione dei corsi di studio emanate con il decreto n. 206 del 2007, cui ha fatto seguito il decreto n. 544 che ha individuato i requisiti necessari per l'attivazione dei percorsi formativi di primo e secondo livello, nonché delle Linee di indirizzo sulla programmazione 2007-2009, seguite dal decreto n. 506. Al riguardo, pone l'accento sugli obiettivi di razionalizzazione che erano alla base degli incentivi economici contenuti nel Piano 2007-2009.

Soffermandosi sui contenuti del decreto n. 544 in tema di requisiti necessari, egli puntualizza come dopo il regolamento n. 270 sia stato avviato un processo di maggiore rigore e ponderazione nella razionalizzazione, culminato nel divieto posto nella finanziaria 2007 di istituire sedi distaccate per tre anni.

Quanto al decreto n. 506 sulla programmazione, si tratta anche in questo caso di uno strumento di razionalizzazione, oltre che di potenziamento della formazione per la ricerca e di efficienza dei processi formativi. Esso prevede altresì incentivi economici sulla base di indicatori specificamente individuati. Infine, il decreto del 10 giugno scorso sui requisiti di trasparenza impone agli atenei di migliorare le attività di orientamento in favore degli studenti.

L'oratore svolge infine una disamina comparata degli atenei europei, confrontando i dati italiani con quelli degli altri Paesi in termini di numero delle sedi, offerta didattica e corpo docente. Riferisce peraltro dell'intento del ministro Gelmini di ridurre del 30 per cento gli insegnamenti ed i corsi di studio, procedendo anche alla riforma del reclutamento.

Seguono quesiti posti dai senatori.

Il senatore RUSCONI (*PD*) ritiene che i dati forniti siano utili soprattutto per confrontare la situazione italiana con quella degli altri Paesi: emerge infatti uno scenario abbastanza confortante della nostra università nel panorama europeo. Nel deplorare quindi la campagna di delegittimazione nei confronti del settore, si sofferma sul numero dei docenti, che in Italia è inferiore ad alcune realtà europee. In proposito critica che il costo dei docenti sia stato assunto come parametro nell'articolo 1 del decreto-legge n. 180 per individuare le università virtuose, pur non rappresentando l'unico criterio di riferimento.

Dopo aver ricordato i positivi risultati conseguiti dal ministro Mussi rispetto, fra l'altro, alle sedi decentrate, reputa che le prospettive delineate siano condivisibili nella misura in cui consentono un miglior utilizzo della spesa e non una mera riduzione di risorse, come invece propone l'attuale Esecutivo.

Il dottor MASIA concorda con le osservazioni del senatore Rusconi, atteso che lo scenario dei prossimi anni impone indubbiamente riduzioni

di risorse, al punto che a partire dal 2010 sarà disponibile il 10 per cento in meno del Fondo di finanziamento ordinario (FFO), in conseguenza del decreto-legge n. 112. Comunica poi che attualmente l'ammontare delle risorse disponibili, comprensive del FFO e del Fondo straordinario di 550 milioni per ciascun anno, è pari a circa 7,4 miliardi; detta somma è utilizzata totalmente per assorbire le spese per il personale.

Il presidente POSSA domanda anzitutto se i dati forniti siano il risultato, oltre che del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU), anche dell'attività del Consorzio Interuniversitario CINECA. Al riguardo chiede l'opinione del dottor Masia in ordine all'adeguatezza delle rilevazioni statistiche.

Ricorda poi che l'obiettivo dell'indagine conoscitiva è esaminare la spesa del comparto a livello dei bilanci degli atenei, rispetto ai quali chiede se è possibile reperire informazioni più dettagliate.

Quanto alla prevista riduzione dell'offerta formativa, domanda chiarimenti circa gli strumenti attuativi, nella prospettiva di ricompattare un ambito eccessivamente frammentato.

Il dottor MASIA fa presente che i sistemi informativi utilizzati – nati circa 12 anni fa con l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario – sono interconnessi fra loro e forniscono dati affidabili, tanto che è possibile conoscere in tempo reale lo stato di salute dei bilanci di ciascun ateneo. Conferma quindi che sono disponibili informazioni di dettaglio in ordine alla spesa di ciascuna università.

Dopo aver segnalato l'esigenza di concludere il processo di costituzione dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), il cui nuovo regolamento è all'attenzione del Ministro, ritiene che la riduzione dell'offerta formativa si produca in maniera automatica, in conseguenza dei collocamenti a riposo e della diminuzione dei finanziamenti. In proposito prefigura una perdita di docenza pari al 20 per cento nei prossimi tre anni.

Il senatore VALDITARA (*PdL*) puntualizza preliminarmente che i dati sul numero di atenei in Germania – apparentemente anomali – includono le scuole di formazione superiore non comparabili con le università italiane. Occorre invece riflettere sul numero elevato di università in Italia rispetto alla pressoché totale assenza di finanziamenti privati, tanto più che negli altri Paesi europei, a parità di contributi statali, gli atenei ricevono risorse dai privati in misura nettamente superiore. Nonostante ciò, invita a considerare che il sistema universitario italiano ha una qualità media superiore a quella degli altri Stati.

Pone dunque l'accento sugli elementi di criticità, come i corsi con meno di 10 iscritti e l'elevata percentuale di sedi in cui è attivo un solo corso di studio, i quali determinano una dispersione di risorse. Ritiene poi che la leva dei requisiti minimi non sia particolarmente efficace per ridurre l'offerta formativa e rileva criticamente che, benché il livello retri-

butivo medio dei docenti sia simile alla media europea, è assolutamente irrilevante l'aspetto meritocratico, anche per quanto riguarda il finanziamento delle università.

Segnala conclusivamente che all'estero gli atenei di eccellenza ricevono finanziamenti statali mirati e si interroga sulla possibilità di concentrare le risorse sui centri migliori per valorizzare il merito.

Il dottor MASIA concorda sull'opportunità di differenziare il modello di finanziamento per le università di eccellenza, che del resto si può attuare mediante accordi di programma. In proposito, fa presente che tramite siffatto strumento possono essere destinate agli atenei quote anche superiori al 7 per cento, in relazione ai risultati ottenuti rispetto agli obiettivi fissati a monte.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) si augura maggiore coraggio politico al fine di valorizzare gli atenei di eccellenza attraverso lo strumento dell'accordo di programma.

Domanda poi se i ricercatori tedeschi, assai numerosi, sono destinatari di incarichi di docenza, atteso che in Italia essi sono utilizzati in modo anomalo, unitamente ai tecnici laureati, per lo svolgimento di attività didattiche.

Con riguardo alla descritta stabilità del numero dei laureati, chiede maggiori dettagli circa le materie tecnico-scientifiche, rispetto alle quali si registra invece un brusco calo di frequentanti, segno evidentemente di una errata comunicazione agli studenti.

Dopo aver domandato il numero dei corsi di studio attivi senza iscritti oppure con un solo iscritto, chiede se le università telematiche rappresentino un'esperienza solo italiana oppure siano presenti nel resto d'Europa. In merito, desidera sapere il numero degli iscritti e la valutazione compiuta dal Ministero sull'attività di tali atenei.

Il dottor MASIA, dopo aver segnalato un sensibile aumento del numero dei ricercatori che rappresenta peraltro un *trend* in crescita tanto per effetto del Piano straordinario di assunzione dell'allora ministro Mussi, quanto di un cambiamento di mentalità, precisa che la gran parte di essi svolge attività di docenza. Esprimendosi in senso negativo rispetto a tale fenomeno, ritiene infatti che il ricercatore non sia in grado di svolgere la sua attività principale, qualora debba occuparsi anche della didattica. Per disciplinare tale situazione, l'*ex* ministro Moratti aveva opportunamente previsto la figura del ricercatore a tempo determinato. Nel rilevare criticamente che anche i dottori di ricerca sono spesso costretti ad effettuare la docenza, reputa opportuno un mutamento delle regole al fine di incentivare la ricerca scientifica.

Fornisce quindi maggiori dettagli circa i dati disaggregati sul numero di laureati rispetto all'area tecnico-scientifica contenuti nel IX Rapporto sullo stato del sistema universitario.

Quanto alle università telematiche, comunica che il maggior numero di iscritti, pari a 9.000 fa capo alla università Marconi la quale, unitamente alla TEL.MA e alla UniNettuno, è oggetto di valutazione per l'eventuale conferma dell'accreditamento. Comunica quindi che è in corso la fase di valutazione rispetto alla quale definire gli eventuali elementi chiave per una revisione delle norme.

Il senatore CERUTI (*PD*), pur ringraziando il dottor Masia per l'esposizione introduttiva, dichiara che avrebbe auspicato considerazioni diverse, atteso che l'interpretazione dei dati forniti senza una opportuna disaggregazione e contestualizzazione rischia di essere fuorviante.

Con particolare riguardo all'intenzione politica del ministro Gelmini di ridurre l'offerta formativa, reputa indispensabile una riflessione più approfondita, anche nell'ottica di definire il futuro dei ricercatori. Condividendo in proposito le preoccupazioni del senatore Asciutti, manifesta contrarietà circa la possibile istituzione di una terza fascia di docenza cui non corrispondono criteri di valutazione qualitativa.

Le cifre fornite sembrano peraltro confermare il raggiungimento degli obiettivi del processo di Bologna, ad esempio per quanto riguarda l'incremento dei laureati e la riduzione dei fuori corso; puntualizza tuttavia che ciò non risponde qualitativamente alle finalità di partenza.

Reputa peraltro essenziale individuare precisi vincoli di qualità che permettano la distribuzione agli atenei meritevoli di quote anche superiori al 7 per cento delle risorse disponibili.

Dopo aver rimarcato l'esigenza di assicurare l'autonomia universitaria, ritiene che il disaccoppiamento dei corsi di laurea di primo e secondo livello possa dar luogo ad una disarticolazione che non consente una visione complessiva del ciclo di studio. Sollecita conclusivamente maggiori informazioni analitiche per ciascun ateneo, onde elaborare soluzioni mirate, invitando a non drammatizzare la circostanza per cui esistono corsi con pochi iscritti, atteso che in alcuni casi ciò è giustificato nonché auspicabile.

Il senatore VITA (*PD*) ritiene che il taglio prescelto dal dottor Masia si sia incentrato eccessivamente sugli aspetti patologici del sistema universitario, come la proliferazione dei corsi di studio e delle sedi, mentre occorre a suo giudizio elaborare scenari positivi su cui lavorare. Al riguardo si interroga sulle cause delle tendenze negative e sulla mancata attenzione degli anni passati rispetto a tali fenomeni, ora acuiti soprattutto in conseguenza della forte pressione mediatica.

Il dottor MASIA, dopo aver rammentato l'*iter* del decreto ministeriale n. 509 volto ad attribuire la massima autonomia agli atenei, segnala che dal 1999 ciascuna università definisce i propri corsi, ad eccezione di quelli regolati da normative comunitarie. Fa presente altresì che in passato, a fronte della concessione dell'autonomia universitaria, è stato posto il problema del valore legale del titolo di studio, rispetto al quale era ne-

cessario armonizzare i percorsi formativi in funzione di criteri generali. Segnala invece che oggi da più parti si chiede l'abolizione del valore legale del titolo, risultante dall'armonizzazione compiuta a livello nazionale, nella prospettiva di sostituirlo con l'accREDITAMENTO.

Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Masia per le interessanti questioni poste, che pongono in rilievo aspetti complessi su cui è necessario un approfondimento ulteriore. Dichiara quindi conclusa l'audizione e rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 18 dicembre 2008

60^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

GRILLO

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Giachino.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

(1152-B) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, recante interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*

(Esame e rinvio)

Il presidente GRILLO ricorda che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, la discussione e le deliberazioni della Commissione potranno riguardare soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Riferisce il senatore CICOLANI (*PdL*) illustrando le modifiche che sono state introdotte dall'altro ramo del Parlamento.

Nel nuovo comma 10-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge, al fine di far fronte agli effetti derivanti dalla riduzione dei prezzi dei materiali da costruzioni provenienti dal riciclo del legno e della plastica, si demanda ad un apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi con il concerto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la definizione delle misure volte ad introdurre meccanismi compensativi dei predetti effetti.

Si estende poi – in relazione al comma 10-*ter* – la platea degli enti trasformati in associazioni o fondazioni non rientranti tra gli elenchi degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico – purché non

frenanti di finanziamenti o altri ausili pubblici di carattere finanziario – con riguardo a quelli di cui al decreto legislativo n. 103 del 1996, recante attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, con conseguente non applicazione anche per tali enti della disciplina del codice dei contratti pubblici.

Con il nuovo comma 10-*quater* si persegue l'obiettivo di incentivare la progettualità delle stazioni appaltanti, con una novella che interessa l'articolo 92, comma 5 del codice dei contratti pubblici, in tema di corrispettivi, incentivi per la progettazione e fondi a disposizione delle stazioni appaltanti. A tal fine si affida al dirigente preposto alla struttura competente – previo positivo accertamento delle effettive attività svolte – la corresponsione dell'incentivo, in misura non superiore al 2 per cento, in favore di taluni dipendenti (responsabile del procedimento ed incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché loro collaboratori). Per le attività di progettazione l'incentivo corrisposto al singolo dipendente non può superare l'importo del trattamento economico complessivo annuo lordo del medesimo. Le quote parti dell'incentivo che corrispondono a prestazioni esternalizzate o rispetto alle quali non vi sia stato il positivo riscontro dell'attività svolta costituiscono economie.

A seguito dell'abrogazione del comma 8 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 112 del 2008 – operata dalla lettera b) del nuovo comma 10-*quater* – è venuta meno la riduzione allo 0,5 per cento dell'incentivo fino al 2 per cento che l'articolo 92 del codice dei contratti pubblici riserva per la progettazione in favore di taluni soggetti.

Persegue una esigenza di semplificazione delle procedure d'appalto per i lavori sotto soglia le modifiche che il nuovo comma 10-*quinqües* dell'articolo 1 introduce all'articolo 122 del codice dei contratti pubblici, con riguardo ai lavori di importo complessivo da 100.000 a 500.000 euro. Si prevede in proposito l'affidamento dei lavori con procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara e con invito rivolto ad almeno 5 soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tale numero. Nella procedura deve essere assicurato il rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

Le modifiche operate dal nuovo comma 11-*bis* dell'articolo 1, estendono il meccanismo di adeguamento dei prezzi introdotto dal provvedimento in esame anche ai contratti di lavori nei settori speciali di cui alla parte III del codice dei contratti pubblici (ad esempio gas, acqua, servizi di trasporto, servizi postali) ad eccezione dei casi nei quali sia già previsto contrattualmente un meccanismo equipollente.

Con la novella operata al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge, si introduce una specificazione delle misure di sostegno disposte per fronteggiare la grave crisi nei settori dell'agricoltura, della pesca professionale e dell'autotrasporto. Con la nuova formulazione si prevede che le misure di sostegno – da adottarsi entro la nuova data del 15 gennaio 2009 – sono

riferite al credito ed agli investimenti. Si fa rinvio inoltre ad appositi bandi per la definizione delle procedure di attuazione delle suddette misure. Si interviene altresì rimodulando le disposizioni della relativa copertura finanziaria.

L'articolo 2-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, reca modifiche al Codice della Strada aggiungendo, innanzitutto, all'articolo 5, la previsione per cui le macchine agricole – il cui impiego è attualmente consentito per le sole attività agricole e forestali e per il trasporto di prodotti ad uso agrario – possano essere usate anche nelle operazioni di manutenzione e di tutela del territorio. Con lo stesso articolo 2-*bis* si modifica poi l'articolo 59 del Codice della Strada che reca la definizione dei «Veicoli Atipici», precisando che non possono essere considerati atipici i veicoli di cui agli articoli del Capo I diversi da quelli di cui agli articoli 52-58, quali le slitte, i veicoli a trazione animale, i veicoli a braccia e i velocipedi, che trovano una loro definizione in altri articoli del medesimo Capo. L'ultima modifica al Codice della Strada di cui all'articolo 2-*bis*, e cioè l'abrogazione dell'articolo 9, comma 4-*bis* – che consentiva alle fabbriche costruttrici di veicoli a motore e rimorchi il trasporto di veicoli nuovi di fabbrica per il tramite di altri veicoli nuovi con targa provvisoria – era già ricompresa nel testo approvato dal Senato al comma 2 del medesimo articolo.

L'altro ramo del parlamento ha poi ampliato le modifiche riferite all'articolo 83-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008, in tema di tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, che il Senato aveva riferito esclusivamente ai termini di prescrizione dell'azione del vettore nei casi di contratti di trasporto stipulati in forma scritta. Con le modifiche correlate al comma 4 dell'articolo 83-*bis*, si prevede che, nei casi di contratto di trasporto stipulato in forma scritta, prezzi e condizioni siano rimessi all'autonomia negoziale delle parti. In relazione al comma 11 dell'articolo 83-*bis*, agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 3 a 10 dell'articolo 83-*bis* si dà rilievo agli aumenti intervenuti nel costo del gasolio a decorrere dal 1 gennaio 2009 – in luogo del 1 luglio 2008. Con la novella al comma 14 l'autorità competente all'applicazione delle sanzioni è individuata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame. E' stata quindi disposta la soppressione delle disposizioni di cui al comma 24, concernente la rideterminazione della quota di indennità percepita nell'anno 2008 dai prestatori di lavoro addetti alla guida dipendenti delle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale e dell'importo della deduzione forfetaria relativa a trasferte effettuate fuori dal territorio comunale. In conseguenza di tale soppressione si autorizza una spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2008 per gli interventi del comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferi-

mento all'utilizzo delle infrastrutture, da realizzare mediante apposite convenzioni con gli enti gestori delle stesse.

Con le novelle riferite al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge si rimodula la copertura finanziaria degli interventi per la definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria colpite dagli eventi sismici del 1997, in particolare indicando in 10 milioni di euro, in luogo di 15 milioni, il relativo onere per l'anno 2008.

Si introduce un nuovo comma, il 2-*bis*, volto a specificare che gli interventi per la definizione degli adempimenti tributari per le aree terremotate di Marche e Umbria si applicano ai privati e, limitatamente ai pagamenti relativi a contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi, ai soggetti pubblici beneficiari della sospensione prevista dall'articolo 13 dell'ordinanza di protezione civile del Ministero dell'interno n. 2668 del 1997. La modifica reca inoltre disposizioni per assicurare la relativa copertura finanziaria pari a 2 milioni di euro per il 2008 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

Si sopprime quindi l'articolo 3-*bis* recante disposizioni in tema di imprese in amministrazione straordinaria. E' venuto così meno la deroga operata all'articolo 2112 del codice civile per la qualificazione delle operazioni di cessione di complessi aziendali o di liquidazione di beni non funzionali all'esercizio dell'impresa operate nell'ambito della procedura.

Conclude evidenziando come le modifiche operate nel nuovo comma 10-*quater* potrebbero porre in rilievo una esigenza di verifica delle finalizzazioni delle coperture finanziarie previste in relazione alle disposizioni anche indirettamente interessate dalle modifiche.

Il presidente GRILLO, in considerazione dell'approssimarsi della scadenza del termine per la conversione in legge del provvedimento, ed avuto riguardo alla programmazione dei lavori dell'Assemblea, propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 11 di oggi, giovedì 18 dicembre 2008.

Conviene la Commissione.

Viene quindi aperta la discussione generale sulle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento.

Segue un breve intervento del senatore Marco FILIPPI (*PD*), che rappresenta l'esigenza di poter disporre, per l'esame del provvedimento, di un tempo congruo rispetto al numero ed al rilievo delle modifiche approvate dall'altro ramo del Parlamento, senza palesare con ciò l'intenzione di ostacolare in alcun modo la positiva conclusione dell'esame dello stesso.

Ha quindi la parola il senatore RANUCCI (*PD*), che esprime perplessità sulle modifiche apportate al comma 10-*ter* dell'articolo 1, ritenendo necessario che le fondazioni di cui al decreto legislativo n. 103 del 1996 continuino a far ricorso a procedure ad evidenza pubblica per l'affi-

damento degli appalti. Invita quindi a svolgere un approfondimento sui meccanismi di copertura finanziaria delle disposizioni introdotte nel nuovo comma 10-*quater*. Giudica altresì necessario, in relazione alle novità introdotte al comma 10-*quinqües*, apportare correttivi antielusivi delle misure di semplificazione previste per gli appalti di lavoro da 100.000 a 500.000 euro, misure che giudica peraltro condivisibili. Conclude preannunciando la presentazione di emendamenti a firma della sua parte politica.

Viene quindi chiusa la discussione.

Il sottosegretario GIACHINO ricorda come il provvedimento in esame sia stato approvato dall'altro ramo del Parlamento con l'astensione dei gruppi dell'opposizione e che le modifiche di cui al nuovo comma 10-*quater* dell'articolo 1, in relazione alle quali sono state espresse talune perplessità per i profili di copertura degli oneri finanziari, sono state approvate all'unanimità.

Il senatore CICOLANI (*PdL*), intervenendo in replica, ribadisce l'esigenza di verificare con attenzione le finalizzazioni delle coperture finanziarie degli oneri comunque interessati dalle nuove disposizioni introdotte dal comma 10-*quater* dell'articolo 1.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione è convocata oggi pomeriggio alle ore 15 per il seguito dell'esame del disegno di legge n. 1152-B.

La seduta termina alle ore 9,10.

61^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GRILLO

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Giachino.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(1152-B) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, recante interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente GRILLO avverte che si passerà all'esame degli emendamenti, riferiti o correlati alle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati al testo del decreto-legge.

Il senatore RANUCCI (PD) illustra l'emendamento 1.1 che, sopprimendo il nuovo comma 10-ter dell'articolo 1, mira a far venir meno le deroghe che sono state introdotte rispetto all'applicazione delle norme del Codice dei contratti pubblici per taluni soggetti, anche alla luce della non condivisibile estensione della platea degli enti interessati, operata dall'altro ramo del Parlamento. L'ampliamento è particolarmente grave riguardando soggetti quali la Cassa nazionale degli avvocati, l'Enasarco, l'Inpdai e così via che dovrebbero continuare a far ricorso alle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento dei loro appalti e ciò in relazione al numero ed al rilievo degli stessi. Si tratta di un'esigenza che dovrebbe essere sempre tenuta in particolare considerazione, specialmente nell'attuale momento storico in cui è necessario favorire trasparenza e correttezza dell'azione amministrativa in materia. Si sofferma quindi brevemente sugli emendamenti 1.4 ed 1.5 che esprimono due possibili risposte in senso critico e tra loro alternative alle novità introdotte al comma 10-quinquies dell'articolo 1. Ove non si ritenesse di espungere del tutto le novità introdotte per gli appalti di lavori da 100 mila a 500 mila euro, ritiene comunque necessario introdurre un correttivo nel senso indicato dall'emendamento 1.5 volto a scongiurare possibili applicazioni elusive delle nuove norme, attraverso frazionamenti dell'oggetto di procedure negoziate in modo che gli stessi possano rientrare nei limiti di valore fissati con le nuove disposizioni.

Il senatore Marco FILIPPI (PD) illustra gli emendamenti 1.2 ed 1.3 che sono rivolti, con due differenti soluzioni, a dare una risposta alle perplessità sollevate nel corso della seduta antimeridiana odierna sotto il profilo della copertura finanziaria delle disposizioni di cui al nuovo comma 10-quater dell'articolo 1. Si tratta di modifiche comunque necessarie visto che, in assenza di interventi, resterebbero privi delle necessarie risorse talune misure che sono state adottate nei settori della sicurezza e della difesa; tutto questo pur nella piena comprensione delle ragioni che hanno

portato al ripristino del limite del due per cento per gli incentivi per la progettazione di opere pubbliche.

Si sofferma quindi brevemente sull'emendamento 2.1 che propone di reintrodurre il richiamo espresso alla natura patrimoniale delle misure da adottare, fermo restando il permanere della specificazione, riferita al credito ed agli investimenti, voluta dall'altro ramo del Parlamento. Con riferimento all'emendamento 2.2, esso propone un'ulteriore estensione al 31 dicembre 2009 del termine per l'utilizzo delle somme poste a copertura delle misure di sostegno nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'autotrasporto. Con riguardo a quest'ultimo, pur reputando opportuna l'attenzione che il Governo ha riservato alle forti richieste delle categorie sociali, invita a dare comunque un segnale volto alla riforma del settore, in assenza della quale potrebbero riproporsi nell'immediato futuro ulteriori richieste, che si può sin d'ora ipotizzare e qualificare come ingiustificatamente crescenti.

I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Il relatore, senatore CICOLANI (*PdL*), esprime un parere contrario su tutti gli emendamenti, non tanto per il merito delle proposte in esso contenute, quanto per evitare che, in caso di modifiche, si possa correre il concreto rischio della decadenza del provvedimento in esame, stante l'imminente scadenza del termine per la conversione in legge del medesimo. Tale considerazione appare prevalente rispetto a quella di dare una risposta alle perplessità sollevate nel corso dell'esame rispetto ai profili di copertura delle nuove disposizioni di cui al comma 10-*quater*, potendosi peraltro al riguardo ritornare sulla questione, con efficacia ed in tempi brevi, in altri provvedimenti ove si ritenesse necessario introdurre dei correttivi.

Il rappresentante del GOVERNO esprime un parere contrario su tutti gli emendamenti.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del prescritto numero dei senatori, in esito a distinte votazioni, posti ai voti, risultano respinti gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 , 1.5, 2.1, 2.2 e 3.1.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione del conferimento del mandato al relatore.

Il senatore RANUCCI (*PD*) annuncia il voto contrario della sua parte politica, manifestando rammarico per la volontà della maggioranza di non modificare il provvedimento pur nella consapevolezza che lo stesso possa essere migliorato, in particolare per quanto riguarda la copertura degli oneri finanziari delle disposizioni di cui al nuovo comma 10-*quater*.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore a riferire favorevolmente sul provvedimento in titolo, autorizzandolo altresì a chiedere di poter svolgere la relazione in forma orale.

La seduta termina alle ore 15,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1152-B

(al testo del decreto-legge)

Art. 1.**1.1**

RANUCCI, MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, VILLARI, VIMERCATI

Sopprimere il comma 10-ter.

1.2

LEGNINI, MORANDO, MARCO FILIPPI, RANUCCI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, VILLARI, VIMERCATI

Sopprimere il comma 10-quater.

1.3

LEGNINI, MORANDO, MARCO FILIPPI, RANUCCI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, VILLARI, VIMERCATI

Al comma 10-quater, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:

«*b-bis*) Per le finalità di cui al comma 17 dell'articolo 61 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono stanziati 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

b-ter). Alla copertura degli oneri di cui alla lettera *b-bis*), si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, per un importo pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

1.4

Marco FILIPPI, RANUCCI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, VILLARI, VIMERCATI

Sopprimere il comma 10-quinquies.

1.5

RANUCCI, Marco FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, VILLARI, VIMERCATI

Al comma 10-quinquies, dopo il capoverso 7-bis, aggiungere il seguente:

«7-ter. La stessa impresa non può comunque superare nell'arco di un anno l'importo di 500.000 euro per i lavori di cui al comma 7-bis.».

Art. 2.**2.1**

Marco FILIPPI, RANUCCI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, VILLARI, VIMERCATI

Al comma 1, sostituire le parole: «al credito e agli investimenti» con le seguenti: «di natura patrimoniale, al credito e agli investimenti».

2.2

Marco FILIPPI, RANUCCI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, VILLARI, VIMERCATI

Al comma 1, sostituire le parole: «entro il 31 marzo 2009» con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2009».

Art. 3.**3.1**

ASTORE

Dopo il comma 2-bis aggiungere i seguenti:

«2-ter. Per tutti i soggetti privati residenti o aventi domicilio nei territori maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002 e in-

dividuati con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 e 15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003, i versamenti tributari e dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, sono ridotti al 40 per cento, ferme restando le modalità di rateizzazione stabilite dalle ordinanze del presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 6-ter del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Le riscossioni, sospese dall'anno 2002, decorrono dal 1° gennaio 2010 e l'ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo a titolo di capitale è corrisposto al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, con la riduzione di cui al presente comma, ferme restando le modalità di rateizzazione stabilite dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3253 del 29 novembre 2002.

2-quater. Entro il 30 giugno 2009, le Amministrazioni e gli Enti creditori, tributari o previdenziali, provvederanno a comunicare gli importi dei rispettivi crediti, dell'intero periodo di sospensione dal 31 ottobre 2002 al 30 giugno 2008, ai soggetti di cui al comma 2-ter che si siano avvalsi della sospensione medesima. La restituzione verrà effettuata a cura degli stessi soggetti o, se presenti e fino a quando saranno presenti, a cura dei rispettivi sostituto di imposta. Per il ritardato versamento dei tributi e contributi di cui al comma 2-ter si applica l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni, ancorché siano state notificate le cartelle esattoriali.

2-quinquies. Ai datori di lavoro e ai dipendenti pubblici aventi residenza legale o domicilio nel luogo dell'evento sismico del 31 ottobre 2002, in ottemperanza a quanto stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 325 del 2008 è concessa, su richiesta degli interessati, secondo i criteri e le modalità stabiliti ai commi 2-ter e 2-quater, la facoltà di rateizzare quanto dovuto all'Erario.

2-sexies. Ai fini dell'applicazione dei commi 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, gli eventuali versamenti tributari e contributivi già eseguiti dai soggetti interessati, sono considerati imputabili a titolo di acconto.

2-septies. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, valutato in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo aree sottoutilizzate.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Giovedì 18 dicembre 2008

35^a Seduta

Presidenza del Presidente
SCARPA BONAZZA BUORA

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(1152-B) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, recante interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*
(Parere alla 8^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il presidente relatore SCARPA BONAZZA BUORA (*PdL*) riferisce sul provvedimento in titolo, sottolineando che il decreto-legge in esame reca interventi urgenti finalizzati a promuovere la competitività del sistema economico nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'autotrasporto, a finanziare le opere connesse all'evento della presidenza italiana del G8 ed infine a definire gli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997.

Relativamente alle parti di competenza della Commissione, il Presidente relatore osserva che nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati viene inserita una modifica all'articolo 2 del decreto-legge in esame, con cui si introduce la precisazione – non contenuta nel testo approvato dal Senato – in base alla quale le misure di sostegno volte a fronteggiare la grave crisi del settore agricolo e della pesca sono riferite specificamente al credito e agli investimenti. Viene inoltre fissato al 15 gennaio 2009 (anziché al 15 novembre 2008) il termine previsto per l'emanazione dei decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, come pure viene posticipato al 31 gennaio 2009 il termine per la definizione delle procedure di attuazione delle misure di sostegno precedentemente citate.

Per la copertura dei relativi oneri – prosegue il Presidente relatore – il testo originario dell'articolo 2 del decreto-legge in esame stabiliva che

per far fronte agli stessi si provvede con le risorse dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., nel limite di 230 milioni di euro, che – limitatamente a tale importo – saranno rese immediatamente indisponibili, per essere successivamente riassegnate alle unità previsionali di base degli stati di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel limite di 200 milioni, e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'importo di 30 milioni di euro. Nel nuovo testo del predetto articolo 2, approvato dalla Camera dei deputati, viene dilazionato il termine originario previsto per l'utilizzo delle predette risorse (31 dicembre 2008), che viene in particolare fissato al 31 marzo 2009.

Si apre il dibattito

La senatrice ALLEGRINI (*PdL*) formula un giudizio positivo sul decreto legge in titolo, rilevando che le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati hanno ulteriormente migliorato il testo originario, attraverso l'introduzione di importanti misure di semplificazione, a beneficio delle imprese, nonché della pubblica amministrazione.

Nessun altro chiedendo di parlare, il PRESIDENTE dichiara chiuso il dibattito.

Il presidente relatore SCARPA BONAZZA BUORA (*PdL*) illustra quindi uno schema di parere favorevole sull'atto in esame.

La senatrice PIGNEDOLI (*PD*) preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto di astensione sullo schema di parere in questione, evidenziando che le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati hanno migliorato il testo originario, che presentava diverse criticità ed inadeguatezze.

Il senatore PICCIONI (*PdL*) preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sullo schema di decreto illustrato dal Presidente, esprimendo un giudizio pienamente favorevole in ordine alle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento, che hanno ulteriormente migliorato il testo normativo in esame.

Il senatore VALLARDI (*LNP*) preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sullo schema di parere illustrato dal Presidente, evidenziando che le misure contenute nel decreto legge in esame risultano quanto mai necessarie per il settore agricolo, che attualmente versa in uno stato di crisi.

Il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale per deliberare, pone ai voti uno schema di parere favorevole sul provvedimento in esame.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 9,15.

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione
dei diritti umani

Giovedì 18 dicembre 2008

3ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARCENARO

La seduta inizia alle ore 8,45.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

In apertura di seduta il presidente MARCENARO ricorda che nella giornata odierna si concluderà il primo giro d'orizzonte concernente le linee guida dell'azione della Commissione precisando che svolgerà una ulteriore ricognizione per stabilire l'orario più indicato per le sedute considerati i molteplici impegni concomitanti dei colleghi. Informa di avere ricevuto una lettera del Presidente del Senato riguardante l'intenzione del Ministro degli affari esteri di avviare una riflessione sulla istituzione di un osservatorio sui diritti umani che coinvolga Parlamento e Governo. Si tratta di una iniziativa che corrisponde anche allo spirito della mozione istitutiva della Commissione, la quale prevede la creazione di un organismo stabile che in Senato segua in forma permanente i diritti umani. Nella risposta alla lettera del Presidente, necessariamente interlocutoria, ha messo altresì in evidenza che nell'istruttoria relativa alla istituzione dell'osservatorio, i cui passaggi dovranno essere precisati meglio in seguito, occorrerà tenere presente i ruoli distinti di Governo e Parlamento.

Il senatore FLERES (*PdL*), riallacciandosi all'intervento da lui svolto nella scorsa seduta, ribadisce l'esigenza di procedere in tempi brevi ad uno screening dei disegni di legge pendenti in materia di diritti umani e di lavorare in stretto raccordo – tra le altre – con le Commissioni Affari Costituzionali, Esteri e Giustizia. Ricorda inoltre che tra i tanti temi che si dovrebbero affrontare spicca per urgenza quello relativo all'assistenza sanitaria nelle carceri, in quanto molte Regioni non hanno acquisito nei fatti

tale competenza e ciò rischia di lasciare senza assistenza sanitaria un numero assai elevato di detenuti, con conseguenze gravissime.

Il senatore VETRELLA (*PdL*) avverte il rischio di una dispersione eccessiva fra temi diversi ove non si proceda – come peraltro tutti pare abbiano intenzione di fare – ad una ricognizione precisa degli argomenti da affrontare con l'indicazione delle priorità.

Il senatore LIVI BACCI (*PD*), ritiene valida l'impostazione che il Presidente ha voluto dare nella lettera che ha inviato ai colleghi della Commissione dopo la seduta costitutiva, nella quale indicava tra le direttrici dell'attività della Commissione stessa l'ascolto alle esigenze della società civile e delle organizzazioni del settore, l'interfacciamento con le grandi questioni di politica estera che investono i diritti umani, l'adeguamento della legislazione italiana agli impegni assunti in sede internazionale attraverso la firma di atti e convenzioni.

Il senatore DELLA SETA (*PD*), raccomandando di non sovrapporre l'attività della Commissione a quella delle Commissioni permanenti segnala l'esigenza di esaminare con attenzione le ragioni e le modalità dell'impegno italiano all'estero verificando in particolare criteri e obiettivi della cooperazione allo sviluppo, troppo spesso – come non mancano di segnalare le ONG, che andrebbero audite – quantitativamente e qualitativamente inadeguato.

La senatrice BAIIO (*PD*) sottolinea come sia importante attingere anche alle informazioni a disposizione del Governo – che ad esempio in materia di condizioni nelle carceri sono copiose – per non disperdere l'attività della Commissione. Sarà bene inoltre acquisire al più presto informazioni precise circa i disegni di legge già presentati al Senato e alla Camera e riguardo ai trattati internazionali sottoscritti dall'Italia che debbono ancora ricevere applicazione normativa; l'attività della Commissione dovrà avere un momento di raccolta di informazioni ma anche, successivamente, di impulso normativo per l'Aula.

Il senatore PERDUCA (*PD*), invita a darsi tempi precisi, anche riguardo alla istituzione dell'osservatorio immaginato dal Ministro degli esteri, per non rischiare di rimanere sospesi nelle buone intenzioni. La Commissione dovrà infatti avere una reale incidenza sulla realtà. A questo proposito sarebbe estremamente opportuno che in vista del G8 la Commissione segnalasse alcuni temi concernenti le questioni attinenti i diritti umani, da inserire in agenda. Tra i tanti temi che debbono essere affrontati figura anche quello della cristianofobia, e a tal proposito annuncia che si recherà a breve nel Sud Est asiatico per monitorare sul campo la situazione di discriminazione che i cristiani vivono in quell'area.

Il senatore DI GIOVAN PAOLO (*PD*), individua quelle che a suo avviso dovrebbero essere le linee direttrici dell'azione della Commissione. In primo luogo, il rapporto con i centri studio e le organizzazioni specializzate nella raccolta dati in materia di diritti umani; in secondo luogo, il rapporto con le Commissioni permanenti, in particolare – considerata la rilevanza nelle questioni che riguardano i diritti umani – con la Commissione per le politiche dell'Unione europea; in terzo luogo, i temi della *governance*, affrontando insieme i problemi connessi ai diritti e ai doveri degli Stati; in quarto luogo, la traduzione di nuovi diritti – come ad esempio la rilettura dei diritti all'informazione – che emergono quali caratteristiche specifiche di una nuova modernità.

Il presidente MARCENARO nel ringraziare i colleghi per la partecipazione così attiva ed interessata alla discussione, precisa che chiederà al Presidente del Senato l'autorizzazione allo svolgimento di un'indagine conoscitiva come strumento ad ampio spettro indispensabile per l'attività della Commissione.

La seduta termina alle ore 9,40.

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la verifica dell'andamento generale dei prezzi
al consumo e per il controllo della trasparenza dei mercati

Giovedì 18 dicembre 2008

1ª Seduta

Presidenza del Presidente
DIVINA

La seduta inizia alle ore 9,05.

ELEZIONE DEI VICE PRESIDENTI E DEI SEGRETARI

La Commissione procede alla votazione per l'elezione dei Vice Presidenti.

Risultano eletti i senatori CALIGIURI (*PdL*) e PINZGER (*UDC-SVP-Aut*).

La Commissione procede quindi alla votazione per l'elezione dei senatori Segretari.

Risultano eletti i senatori VICARI (*PdL*) e CHIURAZZI (*PD*).

Il presidente DIVINA coglie l'occasione per esprimere un breve indirizzo di saluto e riepilogare le tematiche di maggiore rilievo che potranno essere affrontate dalla Commissione.

Invita infine i Gruppi a designare i propri rappresentanti nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

La seduta termina alle ore 9,35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

IN SEDE CONSULTIVA

Giovedì 18 dicembre 2008

Presidenza del presidente
Davide CAPARINI

La seduta inizia alle ore 14.

DL 185/08: Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale

(C. 1972 Governo) (Parere alle Commissioni riunite V e VI della Camera) (Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP), *relatore*, richiama i contenuti della proposta di parere presentata nella precedente seduta (*vedi allegato al Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16 dicembre 2008*).

Il deputato Mario PEPE (PD), nel rilevare che il provvedimento in esame risulta inadeguato ad affrontare la complessità dell'attuale crisi economica che sta attraversando il Paese, registra con favore l'affermarsi, anche tra i Gruppi di maggioranza, di un orientamento favorevole ad apportare incisive modifiche al testo in esame. Ritiene necessario evitare che i fondi FAS siano utilizzati per finalità diverse da quelle cui sono stati istituzionalmente preposti. Ravvisa l'opportunità che il riordino della Cassa Depositi e Prestiti si attui mediante un più efficace coordinamento con il sistema delle autonomie locali. In merito all'articolo 23 del decreto-legge, condivide la previsione che autorizza i cittadini a formulare all'ente locale territoriale competente proposte operative di pronta realizzabilità per l'esecuzione di opere di interesse locale; auspica che tale previsione possa estendersi in particolare alla realizzazione di opere pubbliche di carattere regionale.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP), *relatore*, pur condividendo l'esigenza che non si determini un'eccessiva frammentazione dell'utilizzo dei fondi FAS, fa notare che talvolta si profilano priorità e situazioni di emergenza che necessitano una immediata copertura finanziaria cui si ricorre talvolta con lo strumento dei fondi FAS. Dichiara di concordare con la prospettata esigenza di un maggiore coordinamento tra il sistema delle autonomie locali e la Cassa Depositi e Prestiti; prospetta al riguardo una specifica osservazione da apporre alla proposta di parere da lui predisposta. Rileva infine che l'articolo 23 del provvedimento contempla senza dubbio forme di collaborazione dei privati anche in ambito di realizzazione di opere pubbliche a carattere regionale.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato*).

La seduta termina alle ore 14,20.

ALLEGATO

DL 185/08: Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale (C. 1972 Governo)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 185 del 2008, in corso di esame presso le Commissioni riunite V e VI della Camera, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale;

preso atto che il Governo ha dichiarato che intende modificare l'articolo 29 del testo in esame al fine di eliminare la retroattività al 2008 delle norme recate dalla predetta disposizione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che le disposizioni recate dal testo in esame, in fase di attuazione, debbano comunque far salve le competenze costituzionalmente riconosciute alle autonomie territoriali ai sensi delle previsioni del titolo V, parte seconda, della Costituzione, con particolare riferimento alle previsioni di cui agli articoli 18 e 20 relativi, rispettivamente, alla riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione e per interventi infrastrutturali ed alle norme straordinarie per la velocizzazione delle procedure esecutive di progetti facenti parte del quadro strategico nazionale, tra cui la specifica prescrizione secondo cui, nell'esercizio delle sue funzioni, il commissario delegato può avvalersi degli uffici delle amministrazioni interessate in via ordinaria per la realizzazione dell'intervento;

b) valutino altresì le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 22, misure tese ad attuare un maggior coordinamento tra gli organismi regionali e la Cassa Depositi e Prestiti in relazione alle opere pubbliche finanziate e non ancora realizzate;

c) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di stabilire, all'articolo 23, che decorsi due mesi dalla presentazione della proposta

senza che l'ente abbia provveduto il proponente debba confermare entro una data certa che realizzerà l'opera avvalendosi del silenzio-assenso, nonché all'autorizzazione avvenuta con il predetto istituto del silenzio-assenso si applicano le norme della procedura ordinaria; sia altresì previsto che la detrazione d'imposta per le spese sostenute per la formulazione della proposta è ammissibile solo ove si realizzino le opere e la detrazione si perfeziona con la regolare esecuzione delle stesse;

d) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di inserire, dopo l'articolo 23, una disposizione che preveda, al fine di velocizzare l'esecuzione delle opere, il differimento dei termini indicati dall'articolo 159 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, così come modificato dal decreto-legislativo 26 marzo 2008, n. 63.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Giovedì 18 dicembre 2008

7^a Seduta

Presidenza del Presidente
Giuseppe PISANU

La seduta inizia alle ore 13,40.

(Si approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Seguito del dibattito sulle comunicazioni rese dal Presidente nella seduta del 2 dicembre 2008

Riprende il seguito del dibattito.

Intervengono nel dibattito i senatori VIZZINI e DE SENA, il deputato TASSONE, il senatore COSTA.

Dopo un breve intervento del deputato LABOCETTA sull'ordine dei lavori, interviene il deputato BOSSA.

Il seguito del dibattito è quindi rinviato.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE comunica che, nella riunione del 17 dicembre, l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha convenuto di affidare gli incarichi di studio, per i temi già deliberati e resi noti nella seduta del 2 dicembre, rispettivamente alla Direzione Investigativa Antimafia (DIA) per il primo tema, alla Direzione Nazionale Antimafia (DNA) per il secondo tema e alla Fondazione CENSIS per il terzo tema.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Dopo brevi interventi dei senatori CARUSO e SERRA e dei deputati GARAVINI e BOSSA, il PRESIDENTE, in considerazione degli impegni delle Assemblee dei due rami del Parlamento, rinvia il seguito del dibattito sulle sue comunicazioni alla prima data utile dopo la pausa dei lavori per le festività.

La seduta termina alle ore 15,10.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la semplificazione della legislazione**

Giovedì 18 dicembre 2008

13ª Seduta

Presidenza del Presidente
Andrea PASTORE

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento del Senato, la responsabile dell'Ufficio legislativo della Coldiretti, avvocatessa Paola Grossi e il responsabile dell'Ufficio legale della CIA, dottor Carmine Masoni.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata avanzata richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire tale forma di pubblicità per la procedura informativa all'ordine del giorno e che, ove la Commissione convenga, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla semplificazione normativa e amministrativa: audizione di rappresentanti di Coldiretti, COPAGRI e CIA

Riprende l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 16 dicembre 2008.

Il PRESIDENTE ringrazia la responsabile dell'Ufficio legislativo della Coldiretti, avvocatessa Paola Grossi, e il responsabile dell'Ufficio legale della CIA, dottor Carmine Masoni, per la disponibilità dimostrata

nei confronti della Commissione. Comunica che il presidente della COPA-GRI non potrà essere presente all'audizione per sopravvenuti impegni e che la Confagricoltura ha comunicato di rimettersi all'intervento svolto e ai documenti depositati nel corso dell'audizione svoltasi presso la Commissione nella scorsa legislatura, nella seduta del 20 novembre 2007.

L'avvocato GROSSI ringrazia la Commissione per l'invito e sottolinea come la semplificazione sia uno strumento estremamente importante che richiede, in primo luogo, un'azione di carattere preventivo da parte degli organi deputati alla produzione normativa per evitare di introdurre nuovi ed ulteriori oneri a carico dei cittadini e delle imprese. In questo senso appare di grande utilità l'analisi di impatto della regolazione introdotta nell'ordinamento italiano al fine di valutare, in via preventiva, tutte le conseguenze, anche in termini di costi, dell'introduzione di una nuova normativa.

La semplificazione può essere intesa sia in senso tecnico, come operazione di ingegneria giuridica che produce uno snellimento e un riordino della normativa vigente, sia in senso politico, come strategia di governo che tende a ridurre progressivamente la complessità degli strumenti regolativi. In entrambi i casi, la semplificazione non deve giungere a minare gli strumenti di controllo volti a tutelare il consumatore, garantendo ad esempio l'origine geografica, la tracciabilità e la sicurezza dei prodotti. Efficienza ed efficacia sono obiettivi che vanno perseguiti congiuntamente, nell'ambito di una strategia organica che preveda accanto alle leggi annuali di semplificazione, altri strumenti normativi e amministrativi. In particolare sarebbe importante addivenire ad un complessivo riassetto e a una razionalizzazione attraverso un codice di settore che raccolga e coordini tutta la normativa vigente in ambito agricolo.

Infine, per quanto riguarda l'ambito comunitario, chiede di poter depositare un documento prodotto dal «Gruppo 2013» che opera all'interno del *Forum* internazionale dell'agricoltura e dell'alimentazione promosso dalla Coldiretti.

Il dottor MASONI ringrazia la Commissione per l'occasione offerta e svolge una breve relazione, rinviando per gli aspetti specifici ad alcune schede illustrative che chiede possa essere acquisite agli atti della Commissione. Rileva come, in questi anni, la CIA abbia posto il tema della semplificazione al centro di varie iniziative, anche pubbliche, ritenendo che essa sia un fattore essenziale per promuovere la competitività del settore agricolo. La semplificazione dovrebbe tener conto non solo di ciò che non è più utile, ma anche e soprattutto di ciò che è ancora utile: pertanto, accanto ad un intervento di riduzione dello *stock* normativo, sarebbe necessario procedere ad un riordino e ad una razionalizzazione della normativa vigente, attraverso testi unici o codici di settore. Tale esigenza è tanto più evidente in un settore, come quello agricolo dove si assiste ad una progressiva e massiccia stratificazione di norme che impedisce al cittadino e alle imprese di orientarsi e non garantisce chiarezza e certezza del diritto.

In particolare, la normativa comunitaria tende sempre più a introdurre norme di dettaglio che limitano o addirittura ostacolano l'efficacia delle disposizioni approvate. A ciò si aggiunge la legislazione regionale che introduce ulteriori oneri di carattere amministrativo, in un quadro di riferimento sempre più incerto e indeterminato a causa della non adeguata previsione circa il riparto di competenze risultante dalla riforma del titolo V della seconda parte della Costituzione.

In conclusione, nell'esprimere la disponibilità della CIA ad ogni ulteriore approfondimento di carattere settoriale, sottolinea come un'azione di semplificazione abbia bisogno per essere efficace di una valutazione periodica dei risultati, raggiunti non solo in termini di riduzione di costi, ma anche in termini di effetti sui comportamenti dei cittadini e delle imprese.

Il PRESIDENTE ringrazia gli intervenuti per il contributo offerto alla Commissione. Dichiara conclusa l'audizione e rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva ad altra seduta

La seduta termina alle ore 14,30.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

Giovedì 18 dicembre 2008

32^a Seduta

Presidenza del Presidente
BATTAGLIA

La seduta inizia alle ore 14,20.

(1152-B) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, recante interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*

(Parere alla 8^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo su testo ed emendamenti)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*) dopo aver illustrato le modifiche apportate dalla Camera dei deputati, propone di esprimere un parere non ostativo sul testo e sui relativi emendamenti.

La Sottocommissione concorda.

(1152-B) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, recante interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempi-*

menti tributarie per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo su testo ed emendamenti)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*) dopo aver riferito sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo e sui relativi emendamenti.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 14,30.

